

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

NOTE TECNICHE DI ORIENTAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
(CE) n. 689/2008

*Pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose*

(2011/C 65/01)

INDICE

	Page
1. INTRODUZIONE	3
2. LA CONVENZIONE DI ROTTERDAM	5
3. IL REGOLAMENTO (CE) N. 689/2008	6
3.1. Articolo 1: OBIETTIVI	7
3.2. Articolo 2: AMBITO DI APPLICAZIONE	7
3.3. Articolo 3: DEFINIZIONI	7
3.4. Articolo 4: DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI	8
3.5. Articolo 5: PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CONVENZIONE	8
3.6. Articolo 6: SOSTANZE CHIMICHE SOGGETTE AD OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE, SOSTANZE CHIMICHE ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC E SOSTANZE CHI- MICHE SOGGETTE ALLA PROCEDURA PIC	8
3.7. Articolo 7: NOTIFICHE DI ESPORTAZIONE TRASMESSE A PAESI TERZI	9
3.8. Articolo 8: NOTIFICHE DI ESPORTAZIONE RICEVUTE DA PAESI TERZI	11
3.9. Articolo 9: INFORMAZIONI SULL'ESPORTAZIONE E SULL'IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE	11
3.10. Articolo 10: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA PIC	12
3.11. Articolo 11: INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL SEGRETARIATO PIC SULLE SOSTANZE CHIMICHE NON ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC	12
3.12. Articolo 12: OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE	12
3.13. Articolo 13: OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE DIVERSI DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE	13

	Pagina
3.14. <i>Articolo 14: ESPORTAZIONI DI DETERMINATE SOSTANZE CHIMICHE E ARTICOLI CONTENENTI SOSTANZE CHIMICHE</i>	16
3.15. <i>Articolo 15: INFORMAZIONI SUI MOVIMENTI DI TRANSITO</i>	16
3.16. <i>Articolo 16: INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SOSTANZE CHIMICHE ESPORTATE</i>	16
3.17. <i>Articolo 17: OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI E AGLI ESPORTATORI PER IL CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI</i>	19
3.18. <i>Articolo 18: SANZIONI</i>	20
3.19. <i>Articolo 19: SCAMBIO DI INFORMAZIONI</i>	20
3.20. <i>Articolo 20: ASSISTENZA TECNICA</i>	20
3.21. <i>Articolo 21: SORVEGLIANZA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI</i>	20
3.22. <i>Articolo 22: AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI</i>	21
3.23. <i>Articolo 23: NOTE TECNICHE DI ORIENTAMENTO</i>	21
3.24. <i>Articolo 24: COMITATO</i>	21
4. LA BANCA DATI EUROPEA SULL'ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE	21
5. ESEMPI	23
ALLEGATO 1 Allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	29
ALLEGATO 2 Allegato II del regolamento (CE) n. 689/2008	42
ALLEGATO 3 Allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008	44
ALLEGATO 4 Schemi di flusso delle principali procedure	45
ALLEGATO 5 Sintesi dei principali compiti che l'esportatore deve espletare per conformarsi al regolamento (CE) n. 689/2008	49
ALLEGATO 6 Elenco delle lingue raccomandate nelle quali formulare le etichette dei prodotti esportati in alcuni paesi	50
ALLEGATO 7 Elenco delle autorità nazionali designate per il regolamento (CE) n. 689/2008	55
ALLEGATO 8 Elenco dei paesi OCSE per i quali può essere applicato l'esonero dall'obbligo di consenso esplicito	61

CLAUSOLA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

La presente guida non crea una nuova normativa, ma riflette l'interpretazione attribuita dalla Commissione al regolamento (CE) n. 689/2008 e agli altri strumenti legislativi a cui si fa riferimento. Essa non crea nuovi diritti o obblighi non previsti da tali atti normativi. È opportuno rilevare che, in ogni caso, l'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione spetta in ultima istanza alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI UTILIZZATE NEL TESTO

CLP	regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
CoP	conferenza delle parti
AND	autorità nazionale designata
EDEXIM	database europeo sull'esportazione-importazione di sostanze chimiche pericolose
CE	Comunità europea

CEE	Comunità economica europea
UE	Unione europea
FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
GHS	sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche
Indicazione di pericolo	frase attribuita ad una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PCB	bifenili policlorurati
PIC	assenso preliminare in conoscenza di causa
POP	inquinanti organici persistenti
Consiglio di prudenza	frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento
FraSI R	frasi che descrivono i rischi derivanti dai pericoli che comporta l'utilizzo della sostanza
REACH	regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
RIN	numero di riferimento identificativo
FraSI S	frasi che descrivono i requisiti di sicurezza e le procedure di emergenza da applicare per un utilizzo sicuro della sostanza
TARIC	tariffa integrata delle Comunità europee
TFUE	trattato sul funzionamento dell'Unione europea
UNEP	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente

1. INTRODUZIONE

L'industria chimica dell'Unione europea figura tra i maggiori produttori di sostanze chimiche a livello mondiale. Tra le numerosissime sostanze prodotte, utilizzate per una grande varietà di scopi, alcune sono pericolose per la salute umana e/o per l'ambiente e devono pertanto essere utilizzate in condizioni controllate. Inoltre, alcune delle sostanze prodotte e destinate all'esportazione e all'uso in altri paesi sono vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea.

È dunque importante poter stoccare, trasportare, utilizzare e smaltire le sostanze chimiche pericolose in condizioni di sicurezza, così come è fondamentale sapere cosa fare in situazioni di emergenza e come affrontare con rapidità ed efficacia i problemi sanitari e ambientali. Purtroppo, però, in molti paesi, soprattutto in quelli in via di sviluppo, mancano le capacità per gestire i prodotti chimici in sicurezza e spesso i lavoratori non hanno una preparazione adeguata sulle procedure corrette di impiego e smaltimento delle sostanze chimiche pericolose. In questi paesi, i governi e le aziende non sempre dispongono di strutture adeguate per lo stoccaggio e lo smaltimento e addirittura in qualche caso non sono a conoscenza dei pericoli connessi con una sostanza chimica e dei sistemi da utilizzare per evitare danni alle persone e all'ambiente.

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾ è l'ultimo di una serie di strumenti adottati nel corso degli anni per affrontare questo problema. Esso attua all'interno dell'UE la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente dai danni potenziali connessi a tali prodotti e favorire un utilizzo degli stessi compatibile con l'ambiente. Il regolamento, inoltre, dà attuazione ad una delle prescrizioni della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti poiché vieta, al di fuori dei casi a cui si applicano le deroghe specifiche previste dalla Convenzione, l'esportazione delle sostanze chimiche che la stessa Convenzione identifica come inquinanti organici persistenti. Esso sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003 ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. ⁽³⁾

Il regolamento (CE) n. 689/2008 conferma l'impegno dell'UE ad assicurare un controllo adeguato degli scambi e dell'uso delle sostanze chimiche pericolose su scala mondiale in base al principio secondo cui tale controllo deve essere finalizzato a proteggere la salute umana e l'ambiente anche oltre i confini dell'UE. Visto che le sue disposizioni hanno ricadute sia sugli scambi commerciali, sia sull'ambiente, il regolamento si basa sull'articolo 133 del trattato CE (ora articolo 207 del TFUE) e sull'articolo 175 del trattato CE (ora articolo 192 del TFUE).

Il regolamento (CE) n. 689/2008 introduce varie modifiche tecniche delle disposizioni operative del regolamento (CE) n. 304/2003 alla luce dell'esperienza maturata nella sua applicazione. In particolare, riconoscendo le difficoltà causate dal ritardo con cui in qualche caso giungono le risposte alle richieste di consenso esplicito all'importazione, è prevista una procedura che permette in via temporanea l'esportazione di determinate sostanze chimiche qualora, malgrado tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, il paese importatore non comunichi una risposta. Il regolamento definisce le condizioni specifiche che devono sussistere e il tempo che deve trascorrere per la concessione di tali esoneri. Inoltre, esso prevede l'esonero dell'obbligo di ottenere un consenso esplicito nel caso dell'esportazione di alcune sostanze chimiche verso paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), purché siano rispettate alcune condizioni.

Il regolamento riveduto, inoltre, amplia e potenzia il ruolo della banca dati EDEXIM della Commissione rendendo obbligatoria l'assegnazione di codici specifici alle notifiche di esportazione, alle decisioni sulle importazioni, agli assensi e agli esoneri inseriti nella banca dati. Per agevolare l'applicazione del regolamento da parte delle dogane e ridurre il carico di lavoro amministrativo, gli esportatori hanno l'obbligo di indicare tali codici nelle dichiarazioni di esportazione. Il regolamento, inoltre, contiene alcune disposizioni che vanno oltre le prescrizioni della convenzione di Rotterdam con l'obiettivo di assicurare un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

La presente guida presenta nel capitolo II la convenzione di Rotterdam, i suoi principi fondamentali e i suoi meccanismi. Nello stesso capitolo sono indicate sinteticamente le aree in cui il regolamento UE si spinge più in là degli obblighi della convenzione. La guida prosegue poi, nel capitolo III, con un'analisi articolo per articolo del regolamento (CE) n. 689/2008 in cui vengono spiegati chiaramente gli obblighi principali previsti da ogni disposizione e viene messo in evidenza il rapporto tra le diverse disposizioni. Il capitolo IV indica schematicamente il ruolo della Commissione nell'applicazione quotidiana del regolamento e nella gestione della banca dati EDEXIM. Il capitolo V, infine, contiene alcuni esempi che illustrano come si applicano in alcuni casi concreti gli obblighi previsti dal regolamento.

Gli allegati contengono ulteriori informazioni utili. Gli allegati da 1 a 3 riproducono gli allegati I, II e V del regolamento (CE) n. 689/2008. È importante sottolineare che l'allegato I del regolamento viene aggiornato periodicamente; la versione più recente è disponibile sul sito della Commissione all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>. L'allegato 4 illustra graficamente, con l'ausilio di alcuni schemi di flusso, le principali procedure introdotte in applicazione del regolamento per l'esportazione di sostanze chimiche, mentre l'allegato 5 traccia il quadro dei principali adempimenti richiesti agli esportatori. L'allegato 6 contiene l'elenco delle lingue raccomandate per l'etichettatura dei prodotti destinati all'esportazione, mentre l'allegato 7 contiene l'elenco delle autorità nazionali designate dagli Stati membri dell'UE. L'allegato 8, infine, contiene l'elenco dei paesi OCSE per i quali si può applicare un esonero dall'obbligo di consenso specifico e le rispettive AND.

⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1.

⁽³⁾ Il regolamento (CE) n. 304/2003 è stato annullato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nel 2006, in quanto basato unicamente sull'articolo 175, paragrafo 1 (Ambiente), del trattato e non su due basi giuridiche, vale a dire l'articolo 133 (Politica commerciale comune) in combinato disposto con l'articolo 175 [causa C-178/03 (Commissione contro Parlamento e Consiglio)].

È opportuno notare che il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾ (regolamento CLP) definisce i nuovi criteri per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze chimiche nell'UE e ha già sostituito in alcune parti la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽²⁾. Entro il 1° giugno 2015 il regolamento (CE) n. 1272/2008 sostituirà integralmente la direttiva 67/548/CEE nonché la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽³⁾. La terminologia impiegata nel regolamento (CE) n. 689/2008 si basa ancora sulle vecchie direttive e a breve sarà adeguata per allinearla a quella del regolamento CLP. Ad esempio, quest'ultimo utilizza il termine «miscela» al posto di «preparato»; pertanto, in questa guida il termine «preparato» deve essere interpretato come avente lo stesso significato che il regolamento CLP attribuisce al termine «miscela».

2. LA CONVENZIONE DI ROTTERDAM

La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale. La convenzione è stata redatta sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli Orientamenti di Londra sullo scambio di informazioni relative ai prodotti chimici nel commercio internazionale, emanati dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e modificati nel 1989, nonché del Codice internazionale di condotta per la distribuzione e l'utilizzazione dei pesticidi, emanato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e modificato nel 1990. Tali strumenti prevedevano una procedura PIC volontaria.

La convenzione è stata adottata e aperta alla firma nella conferenza di Rotterdam del 1998 ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. Al 31 ottobre 2010, era stata ratificata da 139 parti. Ogni due anni, si svolge una conferenza delle parti (CoP). Oltre ad adottare decisioni sulle disposizioni operative della convenzione e su questioni procedurali legate alla sua applicazione, le parti hanno deciso che le funzioni di segretariato della convenzione debbano essere svolte congiuntamente dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Ginevra) e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Roma).

Prima dell'adozione della convenzione, l'Unione europea aderiva a una procedura volontaria resa giuridicamente vincolante nell'UE con il regolamento (CEE) n. 2455/92. In seguito alla ratifica della convenzione di Rotterdam da parte dell'Unione europea il 20 dicembre 2002 [cfr. decisione 2003/106/CE del Consiglio ⁽⁴⁾], il regolamento (CEE) n. 2455/92 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 304/2003, che dava piena attuazione alle disposizioni della convenzione e conteneva una serie di disposizioni che vanno al di là di quelle stabilite nella convenzione. In particolare, l'UE ha deciso di non limitare il campo di applicazione del regolamento alle sostanze chimiche soggette alla convenzione, ma di estenderlo anche a sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE. Di pari passo all'evoluzione del quadro normativo UE, è stato necessario modificare quattro volte l'allegato I per estendere l'applicabilità del regolamento ad altre sostanze chimiche. Il regolamento (CE) n. 304/2003 a sua volta è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 689/2008, che ha mantenuto disposizioni più rigorose rispetto a quelle della convenzione.

La convenzione si applica a due categorie di sostanze chimiche: pesticidi e prodotti chimici industriali. Il principio di base sul quale si fonda è che l'esportazione di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni (inserite nell'allegato III della convenzione) può avvenire solo previo l'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC) del paese importatore. A tal fine è stata istituita una procedura che consente di ottenere e rendere pubbliche ufficialmente le decisioni dei paesi importatori sulla volontà di vedere importata, in futuro, una certa sostanza chimica e garantire allo stesso tempo il rispetto di tali decisioni da parte del paese esportatore. Le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC sono attualmente 40 e la convenzione prevede un meccanismo che consente di inserire altri prodotti negli allegati a condizione che siano rispettati alcuni criteri.

⁽¹⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. La direttiva 67/548/CEE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

⁽³⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. La direttiva 1999/45/CE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.

Le parti devono notificare al segretariato tutti gli atti normativi definitivi che vietano o impongono rigorose restrizioni a una sostanza chimica rientrante nell'ambito di applicazione della convenzione, presentando allo stesso le cosiddette notifiche PIC, atto con il quale una sostanza chimica viene inserita nella procedura. Dopo che almeno due parti appartenenti a regioni geografiche diverse (definite dalla CoP) a norma della convenzione inviano una notifica al segretariato, le informazioni trasmesse sono esaminate da un organo sussidiario, il Comitato per l'esame delle sostanze chimiche, composto da esperti nella gestione dei prodotti chimici nominati dai vari Stati. Se sono soddisfatti i criteri indicati nella convenzione, il Comitato redige un documento di orientamento alla decisione (DGD) e raccomanda alla CoP di inserire la sostanza chimica nell'allegato III e di assoggettarla alla procedura PIC. La CoP successivamente decide per consenso se inserire la sostanza o meno. Il DGD viene quindi inviato a tutte le parti per informarle e consentire loro di decidere in conoscenza di causa se accettare o respingere l'importazione della sostanza chimica o se consentire l'importazione a determinate condizioni. Ogni sei mesi il segretariato informa tutte le parti delle risposte pervenute pubblicando le cosiddette «circolari PIC» sul sito dedicato all'indirizzo <http://www.pic.int/>. Anche le risposte riguardanti l'importazione sono pubblicate in una banca dati nello stesso sito. Le parti esportatrici hanno l'obbligo di garantire che i loro esportatori rispettino le decisioni in materia di importazioni. L'obiettivo di tale obbligo è tutelare i paesi importatori che non dispongono di infrastrutture adeguate per difendersi adeguatamente dalle importazioni non desiderate.

L'altro pilastro della convenzione riguarda lo scambio di informazioni tra le parti sulle sostanze chimiche potenzialmente pericolose che possono essere esportate. A questo proposito la disposizione più importante riguarda l'obbligo, per la parte che intende esportare una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nel proprio territorio, di informare la parte importatrice dell'esportazione in questione prima di procedere alla prima spedizione e successivamente ogni anno (seguendo la cosiddetta procedura della «notifica di esportazione») fino a quando la sostanza non venga assoggettata alla procedura PIC e la parte importatrice non abbia fornito una risposta (comunicata a tutte le parti) riguardo all'importazione della sostanza chimica. La parte esportatrice deve inoltre disporre che le esportazioni delle sostanze chimiche a cui si applica la procedura PIC siano soggette a obblighi in materia di etichettatura che forniscano informazioni sufficienti sui rischi e/o pericoli per la salute umana e per l'ambiente. Essa può inoltre imporre requisiti analoghi per l'esportazione di altre sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni sul territorio nazionale.

La convenzione prevede inoltre disposizioni relative all'assistenza tecnica tra le parti: le parti che dispongono di programmi più avanzati per la regolamentazione delle sostanze chimiche devono fornire assistenza tecnica e formazione alle altre parti, ad esempio i paesi in via di sviluppo, per assisterle nello sviluppo dell'infrastruttura e delle capacità di gestione delle sostanze chimiche.

Come già rilevato, vi sono vari aspetti in cui il regolamento è più rigoroso delle prescrizioni della convenzione di Rotterdam nell'obiettivo di assicurare un livello più elevato di tutela della salute umana e dell'ambiente. Gli obblighi di notifica delle esportazioni e consenso esplicito non si applicano ai soli paesi firmatari della convenzione ma a tutti i paesi. Il campo di applicazione del regolamento comprende tutte le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE. Per estendere l'applicabilità del regolamento a un maggior numero di sostanze chimiche, le due categorie di impiego definite nella convenzione sono state suddivise ognuna in due sottocategorie: i pesticidi sono stati suddivisi in pesticidi agricoli e pesticidi non agricoli, mentre le sostanze chimiche industriali sono state suddivise in sostanze chimiche industriali ad uso professionale e sostanze chimiche industriali destinate al consumatore finale. Pertanto, a norma del regolamento UE, il divieto o la rigorosa restrizione di una sostanza chimica a livello di sottocategoria (anche se la sostanza non è vietata o soggetta a rigorose restrizioni a livello di categoria d'impiego della Convenzione) può far rientrare tale sostanza tra quelle soggette all'obbligo di notifica delle esportazioni. Pertanto, alcune sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, e quindi escluse dall'obbligo di notifica dell'esportazione ai sensi dell'articolo 12 della stessa, sono comunque soggette all'obbligo di notifica dell'esportazione a norma del regolamento.

Inoltre, gli esportatori dell'UE sono tenuti a presentare una notifica di esportazione indipendentemente dall'uso a cui è destinata la sostanza e dall'eventuale esistenza di un divieto o di rigorose restrizioni all'impiego all'interno dell'UE. Lo stesso criterio si applica anche nel caso delle richieste di consenso esplicito. Infine, l'obbligo di consenso esplicito si applica non soltanto alle sostanze chimiche incluse nell'elenco delle sostanze soggette alla procedura PIC ai sensi della convenzione, ma anche a tutte le sostanze chimiche assoggettabili all'obbligo di notifica PIC in una qualsiasi delle due categorie previste dalla convenzione.

3. IL REGOLAMENTO (CE) N. 689/2008

Il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, adottato il 17 giugno 2008 ed entrato in vigore il 1° agosto 2008, sostituisce il regolamento (CE) n. 304/2003, che è stato abrogato. Segue una sintesi delle principali disposizioni in esso contenute.

3.1. **Articolo 1: OBIETTIVI**

Il regolamento persegue vari obiettivi, tra i quali:

- l'attuazione della convenzione di Rotterdam (in alcuni casi prevedendo disposizioni che vanno al di là di quelle della convenzione), anche per paesi che non sono parti della convenzione;
- l'assoggettamento delle esportazioni di tutte le sostanze chimiche pericolose alle stesse disposizioni in materia di imballaggio e di etichettatura vigenti nell'UE, a meno che quest'ultime siano in contrasto con le disposizioni vigenti nel paese importatore.

È bene notare che l'imballaggio e l'etichettatura del prodotto finale devono essere conformi anche alle eventuali prescrizioni in vigore nel paese importatore in cui il prodotto viene commercializzato.

3.2. **Articolo 2: AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il regolamento disciplina:

- le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC;
- le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE;
- tutte le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne l'imballaggio e l'etichettatura (conformemente alle prescrizioni UE; cfr. articolo 16).

Il regolamento non si applica alle sostanze chimiche costituite da sostanze stupefacenti, materiali radioattivi, rifiuti, armi chimiche, alimenti e additivi alimentari, mangimi, organismi geneticamente modificati e prodotti medicinali (ad eccezione di disinfettanti, insetticidi e antiparassitari) disciplinati da altri atti normativi dell'UE. Il regolamento non si applica nemmeno alle sostanze chimiche esportate o importate a scopo di ricerca o analisi, a condizione che le quantità di tali sostanze verosimilmente non producano effetti sulla salute umana o sull'ambiente e in ogni caso non siano superiori a 10 kg della sostanza allo stato puro o a 10 kg della sostanza quando essa è contenuta in miscele (preparati) insieme ad altre sostanze.

È importante sottolineare che per agevolare le esportazioni per le quali è previsto un esonero dalle disposizioni del regolamento è stata istituita una procedura amministrativa speciale. Tale esonero si applica alle sostanze chimiche esportate a scopo di ricerca o di analisi in quantità non superiori a 10 kg. La procedura, detta richiesta di RIN speciale, è descritta al capitolo 3.17 e viene utilizzata anche per le sostanze chimiche elencate nell'allegato I, parte 3, per le quali la decisione sull'importazione pubblicata nella circolare PIC dà il consenso all'importazione e a cui si applica l'articolo 7, paragrafo 6.

3.3. **Articolo 3: DEFINIZIONI**

Tra le definizioni principali contenute nel regolamento figurano i seguenti termini: sostanza chimica, preparato, articolo, pesticidi e sostanze chimiche industriali (sono le categorie previste dalla convenzione e ulteriormente suddivise in due sottocategorie ciascuna dal regolamento), sostanza chimica soggetta ad obbligo di notifica di esportazione, sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC, sostanza chimica soggetta alla procedura PIC, sostanza chimica vietata e sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni.

Ad esempio, una «sostanza chimica» è una sostanza, presente allo stato puro o contenuta in un preparato o un preparato fabbricato o ricavato dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi. Un «pesticida» è una sostanza chimica appartenente a una delle due seguenti sottocategorie: pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari o pesticidi per altri usi, quali i biocidi. Una «sostanza chimica industriale» è una sostanza chimica appartenente ad una delle due seguenti sottocategorie: sostanze chimiche ad uso professionale o sostanze chimiche destinate all'uso da parte del consumatore finale. Una «sostanza chimica vietata» è una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie mediante un atto normativo definitivo nell'UE, per motivi sanitari o ambientali. In questa definizione sono comprese le sostanze chimiche a cui sia stata rifiutata l'autorizzazione di primo impiego o per le quali l'industria abbia disposto il ritiro dal mercato o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o autorizzazione, quando è dimostrato che tali sostanze destano preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente. Una «sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni» è definita in modo analogo come una sostanza il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi uso, nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie.

Le definizioni ricalcano in linea di massima quelle contenute nella convenzione, con alcune importanti differenze.

L'introduzione di sottocategorie di utilizzo, finalizzata a determinare la necessità di notifica dell'esportazione delle sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE, comporta un aumento del numero delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione. Tali sostanze sono elencate nell'allegato I, parte 1, del regolamento. Tuttavia, per essere assoggettabile alla notifica PIC (allegato I, parte 2), una sostanza chimica deve essere vietata o soggetta a rigorose restrizioni all'interno dell'UE per una categoria di utilizzo prevista dalla convenzione. Per «sostanza chimica» si intende la sostanza in sé o contenuta in un preparato, cioè una miscela o una soluzione di due o più sostanze.

Tra le definizioni figura anche quella di «articolo». Un articolo è un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto finito, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni in forza del diritto dell'UE. Gli articoli contenenti tali sostanze in forma non reattiva sono soggetti all'obbligo di notifica di esportazione. Gli articoli elencati nell'allegato V sono soggetti a divieto di esportazione.

Sulla base della definizione di esportazione, il regolamento si applica inoltre alle esportazioni a partire dal territorio doganale dell'Unione europea, che comprende zone alle quali si applicano norme doganali speciali, quali ad esempio zone franche e depositi doganali.

Il regolamento contiene anche una definizione specifica di «esportatore»: è la persona che è titolare del contratto di esportazione oppure, in mancanza di un contratto, la persona che ha la facoltà di decidere l'esportazione della sostanza chimica al di fuori del territorio doganale dell'Unione europea (da qualunque Stato membro la merce esportata esca dal territorio doganale). Nel caso in cui l'esportatore non sia stabilito nell'UE, gli obblighi dell'esportatore devono essere assolti dalla parte contraente stabilita nell'UE.

Inoltre, se non diversamente stabilito, gli obblighi del regolamento si applicano alle esportazioni verso tutti i paesi, a prescindere dal fatto che essi siano o non siano parti della convenzione.

3.4. Articolo 4: DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI

Ciascuno Stato membro designa l'autorità o le autorità nazionali (AND) che hanno il compito di svolgere le funzioni amministrative previste dal regolamento e comunica tale designazione alla Commissione.

3.5. Articolo 5: PARTECIPAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CONVENZIONE

La Commissione è l'autorità designata comune che rappresenta l'Unione europea nell'ambito della convenzione agendo in stretta collaborazione con le AND degli Stati membri. Tra i suoi compiti figurano, in particolare, la trasmissione delle notifiche di esportazione dell'UE, la presentazione delle notifiche PIC, il ricevimento delle notifiche di esportazione da paesi terzi, la presentazione delle decisioni sull'importazione nell'UE delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e lo scambio di informazioni con il segretariato PIC. Inoltre, la Commissione coordina il contributo dell'UE relativamente a tutte le questioni tecniche connesse alla convenzione, alla conferenza delle parti e ai suoi organi ausiliari quali il comitato per l'esame delle sostanze chimiche.

3.6. Articolo 6: SOSTANZE CHIMICHE SOGGETTE AD OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE, SOSTANZE CHIMICHE ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC E SOSTANZE CHIMICHE SOGGETTE ALLA PROCEDURA PIC

Le sostanze chimiche che rientrano nelle categorie sopra indicate sono elencate nell'allegato I del regolamento e nell'allegato 1 della presente guida, che riporta l'elenco completo alla data della pubblicazione. La versione aggiornata dell'elenco è consultabile sul sito EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>.

L'allegato è strutturato in tre parti distinte, in funzione della classificazione.

La parte 1 elenca le sostanze chimiche o i gruppi di sostanze chimiche soggetti a notifica di esportazione e comprende le sostanze vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE per almeno una delle sottocategorie di impiego (pesticidi utilizzati come prodotti fitosanitari, altri pesticidi quali i biocidi, sostanze chimiche industriali ad uso professionale, sostanze chimiche industriali destinate al consumatore finale). Sono incluse anche le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (che figurano nell'allegato III della convenzione).

La parte 2 contiene l'elenco delle sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC perché vietate o sottoposte a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea per una delle categorie di utilizzo previste dalla convenzione (pesticidi o prodotti chimici industriali).

La parte 3 elenca le sostanze chimiche o i gruppi di sostanze chimiche cui si applica la procedura PIC (e che figurano nell'allegato III della convenzione).

Per ogni voce sono indicate le diverse categorie o sottocategorie di impiego. Per le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE, gli atti normativi più importanti sono attualmente la direttiva 91/414/CEE ⁽¹⁾, che dal 14 giugno 2011 sarà sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾, la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽⁴⁾.

Va sottolineato che gli elenchi di sostanze chimiche inseriti nelle varie parti dell'allegato I si sovrappongono. Tutte le sostanze chimiche presenti nelle parti 2 e 3 figurano anche nella parte 1 (tranne 8 sostanze chimiche soggette alla procedura PIC che sono presenti nella parte 3 ma non nella parte 1 perché sono soggette a divieto di esportazione ai sensi della Convenzione di Stoccolma) ⁽⁵⁾. Oltre alla notifica di esportazione, per l'esportazione delle sostanze chimiche inserite nelle parti 2 e 3 è necessario anche il consenso esplicito del paese di importazione (cfr. articolo 13).

L'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 è stato modificato dai regolamenti (UE) n. 15/2010 e (UE) n. 196/2010 e continuerà ad essere aggiornato in base ai futuri atti normativi dell'UE e a seguito di sviluppi nell'ambito della convenzione. La versione aggiornata sarà resa disponibile sul sito della Commissione all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>.

3.7. **Articolo 7: NOTIFICHE DI ESPORTAZIONE TRASMESSE A PAESI TERZI**

L'obbligo di notifica dell'esportazione si applica a tutte le sostanze chimiche dell'allegato I, parte 1, esportate verso qualsiasi paese — che sia o meno parte della convenzione — e a prescindere dall'impiego previsto del prodotto. Anche i preparati contenenti una sostanza inserita nell'allegato I sono soggetti a notifica se la sostanza chimica è presente in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi della direttiva 1999/45/CE. Infine, anche per alcuni articoli che contengono sostanze chimiche che figurano nell'allegato I può essere richiesta la notifica di esportazione (cfr. articolo 14). Per ogni sostanza, preparato o articolo deve essere presentata una notifica di esportazione distinta e deve essere emesso un RIN specifico.

Se un esportatore di uno Stato membro dell'UE intende esportare dall'UE verso un paese terzo una sostanza chimica specifica assoggettata a notifica, deve seguire la procedura di notifica per la prima esportazione in assoluto e per la prima esportazione che effettua ogni anno successivo.

L'obbligo di presentare una notifica di esportazione cessa quando la sostanza chimica viene assoggettata alla procedura PIC e la parte importatrice che ha ratificato la convenzione fornisce una risposta in merito all'importazione, a meno che la parte in questione non continui a richiedere la notifica. L'obbligo viene meno anche quando un paese importatore rinuncia formalmente al diritto di ricevere la notifica di esportazione. Queste informazioni sono consultabili sul sito EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>, nella sezione Info Importing Country (Informazioni sul paese importatore).

In tutti gli altri casi, l'esportatore deve presentare la notifica di esportazione alla propria AND almeno 30 giorni prima della data in cui è prevista la prima esportazione e almeno 15 giorni prima della prima esportazione in ogni anno civile successivo. È consigliabile comunque presentare la notifica alla AND con il massimo anticipo affinché ci sia un lasso di tempo sufficiente per l'espletamento della pratica.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).

⁽⁵⁾ Tali sostanze chimiche sono elencate nell'allegato 3 della presente guida (allegato V del regolamento).

Per le esportazioni successive alla prima della stessa sostanza chimica verso lo stesso paese nel corso dello stesso anno civile non è richiesta una nuova notifica, se non diversamente stabilito dai paesi importatori. Viceversa, le esportazioni della stessa sostanza verso un altro paese terzo sono considerate alla stregua della «prima esportazione» e assoggettate alla procedura di notifica dell'esportazione.

Le informazioni da inserire nella notifica di esportazione sono indicate nell'allegato II del regolamento, che figura nella presente guida come allegato 2. Le notifiche di esportazione devono essere compilate utilizzando l'apposito formulario disponibile in EDEXIM. La AND, che può chiedere un contributo all'esportatore per coprire i costi amministrativi sostenuti, controlla la notifica e se la ritiene incompleta contatta sollecitamente l'esportatore che è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Una volta inserita in EDEXIM (direttamente dall'esportatore o per il tramite della AND), la notifica di esportazione viene registrata in EDEXIM e viene rilasciato un numero di riferimento identificativo (RIN). In attesa dell'espletamento della pratica da parte della AND e/o della Commissione, la notifica in forma preliminare rimane in EDEXIM. Dopo l'approvazione della Commissione, la notifica finale viene trasmessa alla AND del paese importatore unitamente a un modulo di ricevuta e a una copia della scheda informativa sulla sicurezza della sostanza o del preparato, se tale scheda è stata presentata dall'esportatore. La notifica finale è archiviata in EDEXIM e resta a disposizione dell'esportatore e delle AND. Il RIN viene attivato, come indicato nel messaggio trasmesso (direttamente da EDEXIM o per il tramite della AND) all'esportatore per informarlo della validità del RIN. A questo punto l'esportazione può avere luogo al termine del periodo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, determinato in base alla validità del RIN. Nel caso delle sostanze chimiche che figurano anche nelle parti 2 o 3 dell'allegato I, il RIN non può essere attivato perché è necessario ottenere preliminarmente il consenso esplicito del paese importatore (cfr. articolo 13). Lo schema di flusso 1 dell'allegato 4 illustra la procedura di notifica di esportazione di cui all'articolo 7.

Il RIN di una notifica di esportazione è valido a partire dalla data indicata dall'esportatore nella notifica come data di esportazione o dalla prima data possibile nel rispetto dei tempi prescritti dal regolamento. I RIN delle notifiche di esportazione sono validi fino al 31 dicembre dell'anno per cui viene presentata la notifica. Se in un anno successivo si effettua una nuova esportazione, si deve presentare una nuova notifica di esportazione seguendo la stessa procedura; la notifica deve poi essere inviata al paese importatore. L'esportatore in questo caso deve reinserire la notifica di esportazione in EDEXIM e la Commissione deve trasmettere una nuova notifica di esportazione al paese importatore. Deve quindi essere emesso un nuovo RIN per la notifica di esportazione; tale RIN è valido per l'anno civile corrente.

La Commissione svolge la funzione di AND comune per l'Unione europea e dunque trasmette e riceve tutte le notifiche di esportazione per conto degli Stati membri. Pertanto, è la Commissione che chiede conferma dell'avvenuto ricevimento delle notifiche di esportazione. Per ogni sostanza chimica/preparato contenente una sostanza chimica di cui all'allegato I, la Commissione trasmette la notifica al paese importatore almeno 15 giorni prima che abbia luogo l'esportazione nel caso della prima esportazione dall'UE, e successivamente la ritrasmette ogni anno prima che abbia luogo la prima esportazione prevista per quell'anno. Anche se la Commissione ha già trasmesso una notifica a un paese importatore in seguito alla notifica presentata da un esportatore, gli altri esportatori hanno comunque l'obbligo di presentare una notifica prima di procedere alla prima esportazione della sostanza chimica nell'anno considerato. L'elenco delle sostanze chimiche e dei paesi importatori per ciascun anno è a disposizione del pubblico all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>.

Se l'esportazione si effettua in una situazione di emergenza nella quale qualsiasi ritardo può aggravare la situazione per la salute pubblica o per l'ambiente, lo Stato membro può decidere, previa consultazione della Commissione, di derogare interamente o in parte alle disposizioni in materia di periodo di attesa e di informazione.

Il governo del paese importatore può rispondere alla notifica di esportazione UE con la richiesta di ulteriori informazioni. Tali informazioni devono essere fornite dall'esportatore, dalla AND dello Stato membro interessato o dalla Commissione. Se la sostanza è una sostanza elencata nella parte 1 o una sostanza elencata nella parte 2 o 3 per la quale esiste già un consenso esplicito generale, la richiesta non pregiudica il diritto per l'esportatore di esportare la sostanza chimica.

È necessaria una nuova notifica se:

- viene modificata la normativa UE riguardante l'immissione in commercio, l'uso o l'etichettatura della sostanza chimica oggetto dell'esportazione;
- la composizione di un preparato da esportare ha subito variazioni riguardanti la concentrazione della o delle sostanze chimiche in esso contenute (e dunque ad esempio è necessaria una modifica dell'etichetta).

La nuova notifica deve indicare che si tratta della revisione di una notifica precedente. A tal fine, nel modulo di notifica dell'esportazione è necessario segnalare la dichiarazione che la notifica è una revisione di una notifica precedente.

Qualora il paese importatore non comunichi l'avvenuto ricevimento, la Commissione deve controllare l'avanzamento della pratica presentando se necessario una seconda copia della notifica. La mancata attestazione di ricevimento non pregiudica tuttavia direttamente la possibilità di effettuare l'esportazione. Gli esempi 1 e 3 del capitolo V illustrano la procedura di notifica dell'esportazione per le sostanze elencate nella parte 1 dell'allegato I.

3.8. **Articolo 8: NOTIFICHE DI ESPORTAZIONE RICEVUTE DA PAESI TERZI**

La Commissione registra nella banca dati EDEXIM le notifiche di esportazione ricevute da un paese terzo relativamente alle sostanze chimiche di cui siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni la commercializzazione o l'impiego nel paese di origine. La Commissione comunica l'avvenuto ricevimento della prima notifica di esportazione trasmessa per le singole sostanze chimiche da un altro paese e successivamente trasmette una copia della notifica, corredata di tutte le informazioni disponibili, alla AND dello Stato membro che riceve l'importazione e agli altri Stati membri che ne facciano richiesta.

Se la AND di uno Stato membro riceve una notifica, la deve trasmettere immediatamente alla Commissione, corredata di tutte le informazioni disponibili.

3.9. **Articolo 9: INFORMAZIONI SULL'ESPORTAZIONE E SULL'IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE**

Nel corso del primo trimestre di ogni anno, l'esportatore di:

- sostanze elencate nell'allegato I;
- preparati contenenti sostanze elencate nell'allegato I in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, o
- articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma non reattiva o preparati contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE

è tenuto a comunicare alla propria AND i quantitativi della sostanza chimica (come sostanza pura e come ingrediente di preparati e/o articoli) esportati in ogni paese importatore durante l'anno precedente. Tale comunicazione deve essere corredata di un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture. Alla luce della definizione di «articolo», è importante notare che la comunicazione delle informazioni sull'esportazione è obbligatoria soltanto se l'impiego della sostanza chimica in un particolare articolo è vietato o sottoposto a rigorose restrizioni in forza del diritto dell'UE, e non per tutti gli altri articoli in cui la sostanza potrebbe essere utilizzata senza restrizioni.

Tutte le esportazioni di sostanze chimiche elencate nelle parti 2 e 3 dell'allegato I che hanno luogo con l'approvazione della AND dell'esportatore e della Commissione, ma in assenza di un consenso esplicito della parte importatrice o dell'altro paese, devono essere elencate separatamente (cfr. articolo 13, paragrafo 7).

Gli importatori devono fornire le stesse informazioni in relazione ai quantitativi di sostanze chimiche immessi sul mercato interno.

Allo stesso modo, devono fornire ogni informazione supplementare richiesta dalla AND o dalla Commissione

Le AND provvedono ad elaborare ed aggregare i dati trasmessi dagli esportatori e dagli importatori secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento e li trasmettono alla Commissione, che pubblica su Internet una sintesi delle informazioni non riservate.

3.10. **Articolo 10: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI NOTIFICA PIC**

Le sostanze chimiche assoggettabili a notifica PIC (cioè quelle vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea nell'ambito di una categoria di impiego prevista dalla convenzione) sono inserite nella parte 2 dell'allegato I. Dopo l'inserimento, la notifica deve essere trasmessa dalla Commissione al segretariato PIC entro novanta giorni dalla in cui prende effetto l'atto normativo UE applicabile. La notifica deve contenere le informazioni indicate nell'allegato IV del regolamento; se la Commissione non dispone di tali informazioni, può chiedere all'esportatore/importatore di inviarle entro un termine di 60 giorni. La notifica deve essere aggiornata ogni volta che viene modificato l'atto normativo che vieta o impone rigorose limitazioni alla sostanza chimica.

Nel definire le priorità in materia di notifiche, la Commissione considera se la sostanza chimica è già soggetta alla procedura PIC, in quale misura le norme in materia di informazione di cui all'allegato IV della convenzione di Rotterdam possano essere rispettate e la gravità dei rischi connessi alla sostanza, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Gli Stati membri possono anche inviare, tramite la Commissione, notifiche di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni in virtù di atti normativi nazionali. In tal caso devono fornire tutte le informazioni del caso alla Commissione, che le trasmette agli altri Stati membri. Quest'ultimi hanno quattro settimane di tempo per presentare osservazioni. Al termine di questa procedura, lo Stato membro che ha presentato l'atto decide se chiedere alla Commissione di inviare la notifica al segretariato PIC oppure fornire le informazioni ai sensi dell'articolo 11.

Quando la Commissione riceve informazioni sulle notifiche PIC da altre parti della convenzione, le trasmette immediatamente a tutti gli Stati membri e, se necessario, prepara l'adozione di pertinenti misure UE. Inoltre, essa pubblica le informazioni sul sito EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>.

3.11. **Articolo 11: INFORMAZIONI DA TRASMETTERE AL SEGRETARIATO PIC SULLE SOSTANZE CHIMICHE NON ASSOGGETTABILI ALLA NOTIFICA PIC**

Oltre alla notifica PIC, il regolamento prevede un altro sistema per la divulgazione delle informazioni sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni: tramite l'applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni previste dalla convenzione. Queste si possono applicare, ad esempio, alle sostanze chimiche che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'Unione europea soltanto in una sottocategoria di impiego e che pertanto non sono assoggettabili a notifica PIC, nonché alle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni in virtù di atti normativi nazionali in uno o più Stati membri, quando tali Stati membri stabiliscono, al termine della procedura di consultazione di cui sopra, che una notifica PIC non sarebbe opportuna.

In questi casi, la Commissione fornisce al segretariato PIC le informazioni del caso, affinché possano essere informate le altre parti della convenzione.

3.12. **Articolo 12: OBBLIGHI RELATIVI ALL'IMPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE**

Il regolamento impone agli Stati membri di controllare l'importazione delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I e di designare le autorità, ad esempio le dogane, a cui è attribuito questo compito⁽¹⁾. Pur non contenendo disposizioni particolareggiate sul divieto o sulle restrizioni all'importazione, esso istituisce una procedura che consente alla Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, di valutare e adottare decisioni sull'importazione di sostanze chimiche cui si applica la procedura PIC.

La Commissione riceve dal segretariato PIC i documenti di orientamento alla decisione (DGD) e li distribuisce agli Stati membri. Entro nove mesi dalla data di trasmissione del DGD da parte del segretariato, la Commissione adotta una decisione sull'importazione nell'Unione europea della sostanza chimica considerata facendo riferimento alla categoria o alle categorie di impiego specificate per tale sostanza nel DGD. Prima di adottare la decisione, la Commissione acquisisce il parere degli Stati membri applicando la procedura del comitato consultivo, nella fattispecie per mezzo di una votazione nel comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

⁽¹⁾ Cfr. articolo 17 del regolamento.

Le decisioni sull'importazione hanno come fondamento la normativa UE esistente e applicano tale normativa nel contesto della convenzione di Rotterdam. La decisione se consentire l'importazione e/o l'utilizzo e/o l'immissione sul mercato nell'UE dipende dall'atto normativo UE che disciplina l'importazione, l'utilizzo o l'immissione sul mercato della sostanza chimica considerata, ad esempio il regolamento REACH o le norme sui prodotti fitosanitari o sui biocidi. Il regolamento (CE) n. 689/2008 non contiene pertanto disposizioni particolareggiate sulle restrizioni o sul divieto di importazione.

La decisione sull'importazione — che le parti esportatrici sono tenute a rispettare — viene comunicata al segretariato della convenzione di Rotterdam ⁽¹⁾.

La decisione sull'importazione non è indirizzata agli Stati membri e quindi non stabilisce principi che gli Stati membri o gli operatori devono rispettare; i principi che gli Stati membri e gli operatori devono rispettare sono stabiliti negli altri atti normativi pertinenti dell'UE. Se la normativa viene modificata o se cambia la posizione definita per legge di una sostanza chimica (ad esempio a seguito di una valutazione eseguita ai sensi della normativa applicabile), le decisioni sull'importazione devono essere riesaminate.

Se opportuno e su richiesta scritta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, la decisione sull'importazione indica anche norme nazionali diverse e più specifiche. Le decisioni sull'importazione fanno riferimento alla categoria di impiego indicata nella convenzione PIC per la sostanza chimica interessata.

Nell'esaminare le informazioni contenute nel DGD, la Commissione e gli Stati membri valutano la necessità di adottare misure UE e se necessario possono proporre opportune misure legislative UE al fine di ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente.

3.13. **Articolo 13: OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE DIVERSI DALL'OBBLIGO DI NOTIFICA DI ESPORTAZIONE**

Gli esportatori dell'UE devono conformarsi alle decisioni sull'importazione (temporanee e definitive) adottate dai paesi terzi, pubblicate ogni sei mesi nella «Circolare PIC» del segretariato PIC (e disponibili anche sul sito della convenzione all'indirizzo <http://www.pic.int>). La Commissione trasmette le circolari PIC alle AND e alle associazioni industriali e le mette a disposizione del pubblico inserendole nella banca dati EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>. Le decisioni sulle importazioni possono essere consultate anche presso le AND. L'obbligo di conformarsi alla decisione di importazione scatta sei mesi dopo che il segretariato ha trasmesso le informazioni.

Per le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I per le quali le decisioni sull'importazione pubblicate nell'ultima circolare PIC danno il consenso all'importazione, non è necessario trasmettere notifica dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, se non diversamente stabilito dalla parte importatrice. Tuttavia, nella dichiarazione doganale gli esportatori devono indicare un RIN (numero di riferimento identificativo della decisione sull'importazione), che si può ottenere ricorrendo alla procedura amministrativa detta «richiesta di RIN speciale» oppure consultando la banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM. Dal momento che tale banca dati non è ancora disponibile, per il momento si deve utilizzare la procedura amministrativa. Con la procedura di «richiesta di RIN speciale», l'esportatore controlla innanzitutto se all'esportazione si applica l'articolo 13, paragrafo 6, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 6. In caso affermativo, l'esportatore presenta alla AND esportatrice una richiesta di RIN speciale. Se tutti i requisiti sono soddisfatti, la AND esportatrice approva la richiesta e attiva il RIN, che deve essere riportato dall'esportatore nella dichiarazione doganale (lo schema di flusso 4 dell'allegato 4 illustra graficamente questa procedura). La procedura alternativa, che non è ancora disponibile, permetterà all'esportatore di consultare in EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu> la banca dati delle decisioni sull'importazione, dove troverà il RIN da utilizzare nella dichiarazione doganale. L'esportatore deve provvedere affinché l'esportazione rispetti tutti i requisiti indicati nella decisione sull'importazione.

⁽¹⁾ La decisione è messa anche a disposizione del pubblico, e in particolare dei soggetti interessati, dalle AND degli Stati membri. Viene anche pubblicata nella «circolare PIC» pubblicata periodicamente dal segretariato PIC (cfr. più avanti) e sul sito PIC all'indirizzo <http://www.pic.int>.

Spesso i paesi importatori non rispondono al segretariato PIC o rispondono con una decisione provvisoria che non riguarda in modo specifico l'importazione. Fatte salve le poche esenzioni indicate di seguito, il regolamento va oltre il disposto della convenzione e stabilisce che prima di procedere all'esportazione è necessario ottenere il consenso esplicito del paese importatore. Questo obbligo vale non solo per le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (cioè quelle che figurano nell'allegato I, parte 3, del regolamento), ma anche per quelle assoggettabili alla notifica PIC (cioè le sostanze che figurano nella parte 2 del medesimo allegato).

È necessario quindi chiedere (e ottenere) il consenso esplicito della AND dell'esportatore e della AND o altra autorità competente del paese importatore. È consigliabile che l'esportatore o l'importatore contattino direttamente tali autorità solo dopo l'avvio di una procedura formale da parte della AND dell'esportatore. Le informazioni sulle AND e (per i paesi che non sono parte della convenzione) sulle altre autorità competenti sono consultabili sul sito EDEXIM all'indirizzo <http://edexim.jrc.ec.europa.eu>. In caso di difficoltà nell'individuare le autorità competenti del paese importatore o nell'ottenere una risposta, si può chiedere l'intervento della Commissione. Qualora la AND dello Stato membro di esportazione riceva informazioni aggiornate sulle AND di paesi terzi, deve darne comunicazione alla Commissione.

Se la Commissione o la AND del paese esportatore non ottengono una risposta entro 30 giorni dalla trasmissione della richiesta, la Commissione invia un sollecito alla AND dell'importatore. Se dopo ulteriori 30 giorni non è ancora pervenuta una risposta, la Commissione può inviare ulteriori solleciti. Lo schema di flusso 2 dell'allegato 4 illustra graficamente questa procedura.

Si raccomanda di chiedere il consenso esplicito con il massimo anticipo possibile rispetto al momento dell'esportazione. Una «copia preliminare» della notifica di esportazione (disponibile in EDEXIM) può essere un sistema adeguato per fornire le informazioni di cui il paese importatore ha bisogno per adottare una decisione. Per agevolare il compito della AND o altra autorità competente nel paese di importazione, è utile che gli esportatori trasmettano alla AND dell'esportatore copia delle registrazioni o autorizzazioni della sostanza chimica emesse dal paese importatore. In questo modo, la AND dell'esportatore può allegare la documentazione alla richiesta di consenso.

Il consenso esplicito può presentarsi sotto varie forme: ad esempio, può essere una decisione ufficiale sull'importazione trasmessa attraverso il segretariato e recante in modo evidente il consenso all'importazione da parte del paese importatore (se la sostanza chimica è soggetta alla procedura PIC), oppure può trattarsi di un'e-mail o di una lettera di conferma dell'autorità competente del paese di importazione. Ogni documento utilizzato per autorizzare l'esportazione di una sostanza chimica per la quale è richiesto un consenso esplicito è associato a un identificatore univoco (identificatore del consenso esplicito) ed è archiviato in EDEXIM.

Il consenso esplicito per una sostanza o un preparato ricevuto da una AND, viene trasmesso da quest'ultima alla banca dati EDEXIM. In seguito, il consenso esplicito «esistente» può essere usato dalle AND per approvare notifiche di esportazione e dalla Commissione per convalidare i RIN con riferimento a richieste successive del paese interessato, a condizione che nella risposta contenente il consenso esplicito originale non siano indicate condizioni specifiche. Pertanto, è opportuno che le AND verifichino se in EDEXIM esiste già una risposta contenente un consenso esplicito. Se tale risposta esiste, non occorre chiedere un nuovo consenso esplicito al paese interessato: la notifica di esportazione può essere direttamente approvata e trasmessa alla Commissione. La Commissione a sua volta controlla se in EDEXIM esiste già un consenso valido per l'esportazione e, in caso affermativo, lo utilizza per convalidare il RIN.

Un consenso esplicito relativo a una sostanza chimica rimane valido e utilizzabile per successive esportazioni da parte di qualsiasi esportatore UE per un periodo di tre anni civili, se non diversamente specificato nel consenso esplicito. Le condizioni indicate dai paesi importatori devono essere comunicate dalla AND a cui perviene il consenso esplicito a tutti gli esportatori mediante pubblicazione nel campo «note» dell'interfaccia di EDEXIM per gli esportatori (Exporters). Al termine del terzo anno, una nuova richiesta di consenso esplicito deve essere presentata dalla AND dell'esportatore alla AND o all'autorità competente del paese importatore per il tramite della Commissione. In attesa della risposta alla nuova domanda, le esportazioni della sostanza chimica possono proseguire per un periodo di 12 mesi.

Nel caso di sostanze per le quali oltre alla presentazione della notifica di esportazione è necessario un consenso esplicito (in pratica le sostanze chimiche che figurano nella parte 2 e alcune sostanze chimiche che figurano nella parte 3 per le quali non esiste una decisione sull'importazione), il periodo di validità del consenso esplicito può variare e nella maggior parte dei casi non coincide con quello del RIN. Per definizione, un consenso esplicito è valido fino al termine del terzo anno successivo alla data di rilascio; il RIN, invece, rimane valido soltanto fino al 31 dicembre dell'anno per cui è stata presentata la notifica, quindi viene disattivato. In tal caso, nel corso dell'anno successivo deve essere presentata una nuova notifica di esportazione e la Commissione deve rilasciare un nuovo RIN. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il nuovo RIN viene immediatamente attivato al momento dell'espletamento della pratica di notifica di esportazione. Non è necessario chiedere un nuovo consenso fino a quando non scade il consenso esplicito, al termine del terzo anno successivo al rilascio del consenso stesso.

Il regolamento prevede due possibili esenzioni all'obbligo di ottenere un consenso esplicito prima dell'esportazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC o assoggettabili alla notifica PIC. La prima eccezione riguarda le sostanze chimiche assoggettabili a notifica PIC (quelle inserite nell'allegato I, parte 2) da esportare verso paesi OCSE ⁽¹⁾: in questo caso può essere concesso un esonero, previa valutazione da effettuarsi caso per caso. La decisione di non far valere questo obbligo spetta alla AND dell'esportatore in consultazione con la Commissione e può essere presa se, al momento dell'importazione, la sostanza chimica è già registrata o autorizzata nel paese OCSE di destinazione. Lo schema di flusso 3 dell'allegato 4 illustra graficamente questa procedura.

La seconda esenzione si applica quando, malgrado sia stato posto in atto ogni ragionevole sforzo, non si ottiene una risposta entro 60 giorni dalla richiesta di consenso esplicito per una sostanza chimica soggetta alla procedura PIC o assoggettabile a notifica PIC (sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I): anche in questo caso può essere concesso un esonero, previa valutazione da effettuarsi caso per caso, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7. La decisione di non far valere l'obbligo spetta alla AND dell'esportatore in consultazione con la Commissione e può essere adottata se vi sono prove, provenienti da fonti ufficiali del paese importatore o di un altro paese, che la sostanza in questione è registrata o autorizzata in tale paese. Al momento di decidere in merito all'esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I, si deve considerare anche il possibile impatto della sostanza chimica sulla salute umana o sull'ambiente nella parte importatrice o in un altro paese. Gli esoneri sono validi per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di richiesta di consenso esplicito, sempreché non pervenga una risposta alla richiesta iniziale di consenso esplicito. Terminato il periodo massimo di 12 mesi, se l'esportatore non ha ottenuto una risposta alla richiesta di consenso esplicito deve inoltrare una nuova richiesta di consenso esplicito attraverso la propria AND, (ciò determina la ripetizione della procedura sopra illustrata).

Per avere maggiori probabilità di ottenere una risposta a una richiesta di consenso esplicito, è consigliabile che le AND si attengano il più possibile alle lingue ufficiali indicate dalle Nazioni Unite e formulino le richieste di consenso esplicito nella lingua più utilizzata nel paese importatore. Nella sezione del sito EDEXIM dedicata ai consensi espliciti (<http://edexim.jrc.ec.europa.eu>), le AND possono trovare i modelli utilizzabili per formulare la lettera di consenso esplicito e il questionario di risposta nelle lingue più comuni, vale a dire inglese (EN), francese (FR) e spagnolo (ES).

Le informazioni sulle sostanze chimiche per le quali è stato richiesto un consenso esplicito, sulle risposte ottenute e sugli esoneri accordati sono trasmesse dalle AND degli esportatori e archiviate nella banca dati EDEXIM. Ogni documento utilizzato a fini di attestazione (decisione presa dal paese importatore o altri elementi utilizzati a sostegno di un esonero) può essere identificato all'interno della banca dati EDEXIM per mezzo dell'identificatore unico (identificatore del consenso esplicito) ad esso attribuito. Tutte le richieste di consenso esplicito sono elencate in EDEXIM insieme ad ogni informazione pertinente, compreso lo stato della richiesta, e sono consultabili dalle AND di ogni altro Stato membro. Le informazioni non riservate sono pubblicate su Internet.

Giova sottolineare che l'obbligo di ottenere un consenso esplicito si applica anche all'esportazione di preparati (definiti «miscela» nel regolamento (CE) n. 1272/2008) contenenti sostanze elencate nell'allegato I, parte 2 o parte 3, in concentrazioni tali da far scattare gli obblighi di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE ⁽²⁾. Di conseguenza, per ogni preparato deve essere chiesto un consenso esplicito distinto e successivamente viene rilasciato un RIN specifico per il consenso esplicito. Per facilitare l'applicazione di questa disposizione, la richiesta di consenso esplicito contiene varie domande per la AND del paese

⁽¹⁾ L'elenco dei paesi OCSE è contenuto nell'allegato 8 della presente guida.

⁽²⁾ Si tenga presente che la direttiva 1999/45/CE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

importatore, una delle quali è: «Si acconsente all'importazione di altri preparati contenenti la stessa sostanza di cui all'allegato I?» Nella maggior parte dei casi, la AND importatrice risponde negativamente, il che obbliga a presentare una richiesta distinta di consenso esplicito per ogni altro preparato; quando invece la risposta è affermativa, le AND e la Commissione possono approvare direttamente le esportazioni di altri preparati contenenti la sostanza.

Poiché in un preparato sono presenti più sostanze, è necessario controllare per ogni sostanza se esiste l'obbligo di ottenere un consenso esplicito. Se per almeno una sostanza vige tale obbligo, deve essere presentata una richiesta di consenso esplicito. Può accadere che un paese importatore risponda in modo non specifico indicando che per le sostanze chimiche registrate è ammessa l'importazione. Se la sostanza A di un preparato AB è elencata nell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 ed è registrata nel paese di importazione, si può procedere all'esportazione anche se la sostanza B non è registrata, a condizione che detta sostanza B non figuri negli elenchi dell'allegato I. La richiesta di consenso esplicito è obbligatoria infatti per la sostanza A ma non per la sostanza B.

Oltre a questi obblighi sono previsti requisiti riguardanti la qualità dei prodotti esportati. In particolare, l'esportatore deve garantire che le sostanze chimiche non siano esportate nei sei mesi precedenti la rispettiva scadenza, indicata espressamente o deducibile dalla data di produzione, a meno che ciò sia reso impossibile dalle proprietà intrinseche del prodotto. Nel caso dei pesticidi è necessario ottimizzare le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori in modo da ridurre al minimo il rischio di giacenze obsolete; inoltre le etichette devono contenere informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità delle sostanze nelle condizioni climatiche del paese importatore. Infine, i pesticidi esportati devono essere conformi alle norme in materia di purezza definite dalla normativa UE.

3.14. Articolo 14: ESPORTAZIONI DI DETERMINATE SOSTANZE CHIMICHE E ARTICOLI CONTENENTI SOSTANZE CHIMICHE

Anche l'esportazione di articoli ⁽¹⁾ contenenti determinate sostanze chimiche è soggetta agli obblighi di notifica di esportazione di cui all'articolo 7. Tali obblighi si applicano soltanto agli articoli che contengono o includono sostanze chimiche in forma non reattiva (e che quindi potrebbero presentare un rischio di fuoriuscita): sostanze chimiche soggette alla procedura PIC, sostanze chimiche vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dalla normativa UE quando il loro uso è sottoposto a restrizioni nell'articolo specifico considerato, oppure preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008 ⁽²⁾.

Non è, inoltre, consentita l'esportazione delle sostanze chimiche e degli articoli elencati nell'allegato V del regolamento, il cui impiego è totalmente vietato nell'Unione europea. Attualmente l'allegato V comprende i saponi cosmetici contenenti mercurio e 10 sostanze chimiche o gruppi di sostanze chimiche che figurano negli elenchi della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (POP) ai sensi delle disposizioni ivi contenute e sono inclusi nell'allegato 3 della presente guida. Future decisioni prese nell'ambito della convenzione di Stoccolma potrebbero determinare l'inserimento di altre sostanze chimiche e altri articoli nell'allegato V.

3.15. Articolo 15: INFORMAZIONI SUI MOVIMENTI DI TRANSITO

Se una parte della convenzione chiede informazioni sui movimenti di transito di una sostanza chimica soggetta alla procedura PIC, l'esportatore deve fornire per quanto possibile alla propria AND le informazioni che figurano nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 689/2008 entro il trentesimo giorno precedente il primo movimento di transito e l'ottavo giorno precedente ciascun movimento di transito successivo. La AND trasmette alla Commissione queste informazioni insieme alle eventuali altre informazioni supplementari disponibili; la Commissione a sua volta le invia alla AND della parte importatrice richiedente entro il quindicesimo giorno che precede il primo movimento di transito e prima di ogni movimento di transito successivo. Ad oggi nessuna parte della Convenzione ha chiesto informazioni di questo tipo.

3.16. Articolo 16: INFORMAZIONI CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LE SOSTANZE CHIMICHE ESPORTATE

Gli esportatori di tutte le sostanze chimiche pericolose, definite ai sensi della normativa UE, devono imballare ed etichettare i loro prodotti esattamente come se dovessero essere immessi in commercio nell'Unione europea, sempreché il paese importatore non abbia proprie disposizioni specifiche, tenendo conto anche delle norme internazionali.

⁽¹⁾ Secondo la definizione di cui all'articolo 3.

⁽²⁾ Si tenga presente che la direttiva 1999/45/CE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

Le norme UE applicabili sono contenute nei seguenti atti:

- direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾;
- direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi ⁽²⁾;
- direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾;
- direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁴⁾;
- regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽⁵⁾.

L'etichetta deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- denominazione commerciale e/o denominazione del preparato;
- nome, indirizzo completo e numero di telefono della persona, stabilita nella Comunità, responsabile dell'immissione in commercio del preparato, che può essere il fabbricante, l'importatore o il distributore;
- un simbolo di pericolo (o pittogramma) standard o una combinazione appropriata di simboli e l'indicazione o le indicazioni di pericolo;
- le frasi di rischio (frasi R) standard che descrivono i rischi speciali derivanti dai pericoli che comporta l'utilizzo della sostanza;
- le frasi di sicurezza (frasi S) standard che descrivono i requisiti di sicurezza e le procedure di emergenza da applicare per un impiego sicuro della sostanza;
- l'identità della sostanza chimica o delle sostanze chimiche contenute nei preparati (o miscele), in base a un sistema di nomenclatura internazionale.

È opportuno sottolineare che l'elenco sopra riportato non è esaustivo: gli obblighi giuridici dettagliati sono contenuti nell'articolo 10 della direttiva 1999/45/CE e nell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1272/2008, che contiene anche prescrizioni relative alle informazioni da riportare nell'etichetta. Questi nuovi requisiti, come pure la sostituzione dei simboli di pericolo e delle frasi standard con i pittogrammi di pericolo del GHS (Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche) si applicano a partire dal 1° dicembre 2010 per le sostanze e dal 1° giugno 2015 per le miscele. Il regolamento (CE) n. 1272/2008 prevede anche la sostituzione del termine «preparati» con il termine «miscele».

⁽¹⁾ GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1. La direttiva 67/548/CEE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

⁽²⁾ GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. La direttiva 1999/45/CE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

⁽³⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. La direttiva 91/414/CEE sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1107/2009 con effetto dal 14 giugno 2011.

⁽⁴⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

Simboli standard di pericolo utilizzati nell'Unione europea:



I simboli di pericolo standard sopra riportati saranno sostituiti dai pittogrammi di pericolo del GHS a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, che dà attuazione al Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche. I pittogrammi di pericolo del GHS sono riportati di seguito:



L'allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008, consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/documents/classification/index_en.htm, contiene l'elenco completo dei pittogrammi di pericolo CLP/GHS per ogni classe di pericolo e per ogni categoria di pericolo.

A norma del regolamento sulla procedura PIC, le informazioni contenute nell'etichetta devono comprendere la data di scadenza (eventualmente per varie zone climatiche) e, se del caso, la data di fabbricazione.

Ad ogni importatore, inoltre, unitamente alla sostanza chimica deve essere inviata una scheda di dati di sicurezza conforme alle disposizioni dell'articolo 31 e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ⁽¹⁾.

Le informazioni che figurano sull'etichetta e nella scheda dei dati di sicurezza sono riportate, nei limiti del possibile, nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata (l'elenco delle lingue è riportato nell'allegato 6 della presente guida) ⁽²⁾.

3.17. **Articolo 17: OBBLIGHI INCOMBENTI AGLI STATI MEMBRI E AGLI ESPORTATORI PER IL CONTROLLO DELLE IMPORTAZIONI E DELLE ESPORTAZIONI**

Gli Stati membri devono designare le autorità competenti, ad esempio uffici doganali, incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I. Insieme alla Commissione devono coordinare le attività di controllo dell'osservanza del regolamento e devono riferire periodicamente in proposito. Si sottolinea che le restrizioni alle importazioni derivano dalle normative UE esistenti in materia, ad esempio dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), dalla direttiva 91/414/CEE o dalla direttiva 98/8/CE (per maggiori informazioni, cfr. la parte della guida relativa all'articolo 12).

Gli esportatori sono tenuti a indicare nelle dichiarazioni doganali il numero di riferimento identificativo (RIN) relativo alle notifiche di esportazione, alle decisioni sull'importazione e ai consensi espliciti ricevuti, nonché agli esoneri accordati per l'esportazione di sostanze chimiche che figurano negli elenchi. Questi dati devono essere inseriti nella casella 44 dei documenti amministrativi unici o nella posizione corrispondente delle dichiarazioni di esportazione in forma elettronica, compilati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽³⁾.

Si noti che Y915 è il codice TARIC che indica l'obbligatorietà del RIN. Se nella casella 44 del documento amministrativo unico è inserito il codice Y915, tale codice deve essere accompagnato dal RIN. La casella 44, quindi, deve contenere sia il codice Y915, sia il RIN. Esistono anche altri codici TARIC che hanno rilevanza ai fini del regolamento sulla procedura PIC; tali codici sono elencati di seguito:

- Y916: indica che la sostanza chimica da esportare non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008, allegato I (restrizioni sulle esportazioni). Non si applica alcuna restrizione.
- Y917: indica che la sostanza chimica da esportare non è soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008, allegato V (divieto di esportazione di alcune sostanze chimiche). Non si applica alcun divieto.
- Y919: indica che la sostanza chimica da esportare è soggetta alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 689/2008 che dispensa da tutte le disposizioni le sostanze chimiche esportate a scopo di ricerca o analisi in quantità non superiori a 10 kg.

Il codice Y919 deve essere accompagnato da un «RIN speciale» (cfr. più avanti).

Se nella casella 44 viene inserito un RIN, l'autorità doganale deve consultare l'interfaccia di EDEXIM riservata agli uffici doganali (Customs) e controllare lo stato dell'esportazione. Se per l'esportazione in questione è attivo un RIN, il prodotto deve essere sdoganato normalmente. Qualora i funzionari rilevino un problema riguardante il codice TARIC o il RIN inserito nella casella 44, l'esportazione non può procedere e le sostanze chimiche devono essere ritirate dall'esportatore.

⁽¹⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

⁽²⁾ Ulteriori informazioni sul regolamento CLP e sulle disposizioni in esso contenute in materia di etichettatura e schede di dati di sicurezza sono reperibili sul sito dell'Agenzia europea per i prodotti chimici: http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

La procedura amministrativa speciale detta «richiesta di RIN speciale», istituita per facilitare particolari esportazioni, viene utilizzata anche per le esportazioni a cui si applica l'esonero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), vale a dire le sostanze elencate nell'allegato I o nell'allegato V esportate a scopo di ricerca o di analisi in quantità non superiori a 10 kg. Con la procedura di «richiesta di RIN speciale», l'esportatore controlla innanzitutto se all'esportazione si applica l'articolo 2, paragrafo 2, lettera i). In caso affermativo, l'esportatore presenta alla AND esportatrice la richiesta di un RIN speciale. Se si applica l'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), la AND esportatrice approva la richiesta e attiva il RIN, che deve essere utilizzato dall'esportatore nella dichiarazione doganale. Lo schema di flusso 4 dell'allegato 4 illustra graficamente questa procedura.

3.18. **Articolo 18: SANZIONI**

Gli Stati membri devono assicurare la corretta applicazione del regolamento e istituire un sistema di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, da applicare in caso di violazione delle disposizioni del regolamento. Le informazioni relative alle sanzioni devono essere messe a disposizione su richiesta.

3.19. **Articolo 19: SCAMBIO DI INFORMAZIONI**

La Commissione e gli Stati membri devono favorire la comunicazione ad altri paesi di informazioni riguardanti le sostanze chimiche disciplinate dal regolamento. Il regolamento riconosce la necessità di prevedere forme di tutela delle informazioni riservate; tuttavia, le informazioni seguenti non possono essere considerate riservate:

- le informazioni di cui all'allegato II (informazioni da inserire nella notifica di esportazione) e all'allegato IV (informazioni da inserire nella notifica PIC);
- le informazioni contenute nelle schede di sicurezza;
- la data di scadenza della sostanza chimica;
- la data di fabbricazione della sostanza chimica;
- le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;
- i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;
- le informazioni sul trattamento dell'imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche.

3.20. **Articolo 20: ASSISTENZA TECNICA**

La Commissione e gli Stati membri devono collaborare al fine di promuovere l'assistenza tecnica, in particolare con l'obiettivo di permettere ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione di attuare la convenzione.

3.21. **Articolo 21: SORVEGLIANZA E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

L'articolo 21 è un articolo standard della normativa UE che formula disposizioni in materia di sorveglianza e comunicazione delle informazioni sul funzionamento e sull'applicazione del regolamento.

Sia gli Stati membri che la Commissione devono sorvegliare gli sviluppi nell'ambito del regolamento. Gli Stati membri devono inviare periodicamente alla Commissione informazioni sul funzionamento delle varie procedure previste e la Commissione deve a sua volta riferire al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento generale del regolamento. Anche l'articolo 21 contiene disposizioni a tutela della riservatezza commerciale.

3.22. **Articolo 22: AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI**

L'aggiornamento degli allegati viene deciso con l'assistenza di un comitato secondo la procedura di regolamentazione con controllo. In base a questa procedura, le proposte della Commissione sono analizzate dal comitato composto da rappresentanti degli Stati membri prima di essere sottoposte al vaglio del Consiglio e del Parlamento europeo. In caso di parere negativo dell'uno o dell'altro, la Commissione è obbligata a sottoporre al comitato una proposta modificata riguardante la misura, ovvero a presentare una proposta legislativa da adottare mediante ricorso alla procedura di codecisione.

L'allegato I viene riesaminato almeno con cadenza annuale. Non appena una sostanza chimica nuova viene inserita in una delle varie parti dell'allegato I, essa è assoggettata a seconda dei casi alle disposizioni in materia di notifica dell'esportazione, presentazione di una notifica PIC, consenso esplicito per l'esportazione nonché obbligo di rispettare le decisioni adottate da altri paesi sull'importazione delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC.

Le seguenti misure di aggiornamento degli allegati devono essere adottate con la stessa procedura:

- iscrizione nella parte 1 dell'allegato V di una sostanza chimica disciplinata dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti ⁽¹⁾;
- modifica dell'allegato I, comprese quelle relative a voci esistenti;
- inserimento nella parte 2 dell'allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello UE;
- modifica degli allegati II, III, IV e VI;
- modifiche di voci esistenti dell'allegato V.

Per includere sostanze o articoli nella parte 2 dell'allegato V (che comporta il divieto di esportazione) è necessario che il Parlamento europeo e il Consiglio approvino, per codecisione, la proposta della Commissione.

3.23. **Articolo 23: NOTE TECNICHE DI ORIENTAMENTO**

Per agevolare l'applicazione del regolamento, la Commissione elabora note tecniche di orientamento, di cui la presente guida costituisce un esempio. Tutti i documenti di orientamento sono messi a disposizione del pubblico attraverso la banca dati EDEXIM.

3.24. **Articolo 24: COMITATO**

La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006. Il comitato ha principalmente il compito di votare sulle decisioni relative all'importazione nell'UE (articolo 12) e sulle proposte di modifica degli allegati del regolamento (articolo 22).

4. LA BANCA DATI EUROPEA SULL'ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

Molte delle attività legate all'applicazione quotidiana del regolamento (CE) n. 689/2008 si svolgono attraverso la banca dati europea sull'esportazione-importazione di sostanze chimiche pericolose EDEXIM (European Database EXport IMport of dangerous chemicals). La banca dati è uno strumento importante per l'adempimento e la gestione degli obblighi giuridici e per lo scambio di informazioni ed è utilizzata dai soggetti europei interessati nell'ambito delle rispettive attività. La banca dati EDEXIM può essere utilizzata anche da paesi terzi per reperire informazioni in materia.

Le funzionalità di EDEXIM vengono costantemente aggiornate in considerazione del numero sempre più elevato di notifiche da gestire e della domanda crescente di funzionalità aggiuntive che permettano di facilitare il lavoro quotidiano dei soggetti interessati. Attualmente la banca dati comprende cinque interfacce:

- l'interfaccia per il pubblico, che permette di consultare le informazioni di carattere non riservato;

⁽¹⁾ GU L 229 del 30.4.2004, pag. 5.

- l'interfaccia per le AND, a disposizione degli Stati membri per l'applicazione del regolamento (CE) n. 689/2008 e in particolare per la gestione delle notifiche di esportazione (articolo 7) e delle richieste di consenso esplicito (articolo 13);
- l'interfaccia per gli esportatori (Exporters), utilizzata per notificare le esportazioni (e successivamente verificare l'avanzamento delle pratiche) e comunicare le informazioni richieste ai sensi degli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 689/2008, e quindi per accelerare le pratiche;
- l'interfaccia per gli uffici doganali (Customs), utilizzata per i controlli sul commercio di sostanze chimiche pericolose;
- l'interfaccia amministrativa (riservata alla Commissione), utilizzata per l'evasione e l'archiviazione delle notifiche di esportazione e per le operazioni più semplici di manutenzione del sito.

L'obiettivo principale di EDEXIM è consentire l'assolvimento degli obblighi giuridici e mettere a disposizione le informazioni sull'applicazione del regolamento (CE) n. 689/2008 nell'Unione europea per quanto riguarda:

- le notifiche di esportazione riguardanti le sostanze chimiche elencate nell'allegato I del regolamento,
- le decisioni sull'importazione prese su richiesta dai paesi per le sostanze chimiche elencate nella parte 2 o nella parte 3 dell'allegato I del regolamento,
- le decisioni sull'importazione dei paesi che partecipano alla procedura internazionale PIC nell'ambito della convenzione di Rotterdam per le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I del regolamento.

L'interfaccia per gli esportatori permette di notificare le esportazioni pianificate di sostanze chimiche elencate nell'allegato I direttamente alle AND per mezzo di una procedura online. Una volta che l'esportatore ha creato e salvato una notifica di esportazione, all'esportazione viene assegnato un numero di riferimento identificativo (RIN). La notifica dell'esportazione, una volta presentata dall'esportatore, deve essere sollecitamente esaminata dalla AND e, se corretta, essere trasmessa alla Commissione. EDEXIM informa l'esportatore dell'avvenuto inoltro della notifica alla Commissione da parte della AND. Inserendo il RIN nel campo «Search Activation Status by RIN» (Ricerca stato di attivazione per RIN), l'esportatore può seguire l'avanzamento della pratica relativa alla sua notifica. L'esportatore viene informato da EDEXIM anche dell'avvenuta approvazione finale della notifica e del periodo di validità della stessa. Per le sostanze che non richiedono un consenso esplicito, il RIN rimane attivo (e quindi l'esportazione è consentita) dalla data di esportazione indicata dall'esportatore o dalla prima data possibile nel rispetto dei termini prescritti dal regolamento. Per le esportazioni che richiedono un consenso esplicito, il RIN viene attivato soltanto se sono soddisfatte le condizioni applicabili.

Il sistema EDEXIM assegna anche ad ogni consenso esplicito un numero identificativo interno, il cosiddetto numero di riferimento identificativo del consenso esplicito (abbreviato in identificatore del consenso esplicito) associato alla notifica durante l'espletamento della pratica. Quando una AND inserisce un consenso esplicito in EDEXIM, EDEXIM ne informa la Commissione così che possa dar seguito alla pratica. Le AND e la Commissione hanno accesso all'elenco di consensi espliciti.

Se non viene rilasciato un consenso esplicito, EDEXIM informa l'esportatore che l'esportazione non è autorizzata.

La versione di EDEXIM accessibile al pubblico offre le seguenti funzionalità: controllo delle notifiche di esportazione esistenti per la prima esportazione annua di alcune sostanze chimiche pericolose verso il paese di destinazione; informazioni sugli obblighi di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche pericolose disciplinate dal regolamento e dei preparati contenenti tali sostanze; informazioni sulle decisioni di importazione dei paesi terzi per le sostanze chimiche elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 e statistiche sulle notifiche registrate di esportazione dall'Unione europea.

Per agevolare l'esportatore nell'espletamento delle pratiche, EDEXIM prevede l'utilizzo di un unico numero di riferimento identificativo che può essere ottenuto presentando una notifica oppure una richiesta di RIN speciale. La presentazione della notifica è obbligatoria per le sostanze chimiche dell'allegato I, parti 1 e 2, e per le sostanze chimiche dell'allegato I, parte 3, per le quali non esiste una decisione sull'importazione. Per le sostanze chimiche dell'allegato I, parte 3, per le quali nella circolare PIC è pubblicata una decisione sull'importazione che manifesta il consenso all'importazione, sono previste due possibilità per il rilascio del RIN da indicare nella dichiarazione doganale: 1) presentazione di una richiesta di RIN speciale attraverso EDEXIM, oppure 2) consultazione della banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM. Poiché la banca dati delle decisioni sulle importazioni non è ancora disponibile, per il momento gli esportatori devono utilizzare l'altra opzione. Una richiesta di RIN speciale deve essere presentata anche per tutte le esportazioni a cui si applica l'esonero di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), vale a dire per le sostanze elencate negli allegati I o V da utilizzare a scopo di ricerca e di analisi in quantitativi non superiori a 10 kg.

Per motivi pratici, l'uso e la terminologia dei numeri di riferimento identificativi presentano differenze, indicate di seguito, rispetto al regolamento (CE) n. 689/2008.

Il numero di riferimento identificativo dell'esportazione menzionato nel regolamento corrisponde al numero di riferimento identificativo ottenuto presentando una notifica di esportazione.

Il numero di riferimento identificativo del consenso esplicito menzionato nel regolamento corrisponde all'identificatore del consenso esplicito utilizzato da EDEXIM per l'identificazione di ogni consenso esplicito e di ogni deroga. Non occorre indicare questo numero nella dichiarazione doganale perché alla notifica di esportazione è allegato il consenso esplicito corrispondente, identificabile attraverso il RIN.

Il numero di riferimento identificativo della decisione sull'importazione è un RIN che si ottiene attraverso la richiesta di RIN speciale per le sostanze chimiche elencate nell'allegato I, parte 3, per le quali nella circolare PIC viene pubblicata una decisione sull'importazione che manifesta il consenso all'importazione, oppure tramite consultazione della banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM (si tenga presente, tuttavia, che la banca dati delle decisioni sulle importazioni non è ancora operativa).

5. ESEMPI

Gli esempi seguenti indicano schematicamente la procedura che deve essere seguita dagli esportatori in alcuni possibili scenari che prevedono l'utilizzo di EDEXIM per la notifica delle esportazioni, come è ormai prassi comune. L'esempio 1 presenta i diversi requisiti delle informazioni da inserire nelle dichiarazioni doganali e da fornire alle AND, nonché gli obblighi di imballaggio ed etichettatura che devono essere rispettati quando si esportano sostanze chimiche che figurano nell'allegato I. Per evitare ripetizioni, negli esempi successivi questi adempimenti non sono descritti in modo dettagliato ma sono soltanto richiamati sommariamente.

Innanzitutto, l'esportatore di una sostanza chimica che figura nell'allegato I riceve da EDEXIM un numero di riferimento identificativo (RIN) che deve essere riportato nella dichiarazione doganale. Successivamente, nel primo trimestre dell'anno successivo l'esportatore deve comunicare alla propria AND le quantità di sostanze chimiche (sostanze chimiche elencate nell'allegato I, taluni preparati contenenti sostanze elencate nell'allegato I e taluni articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I) spedite dalla società esportatrice a norma del regolamento (CE) n. 689/2008, specificando il nome e l'indirizzo di ogni importatore a cui sono state effettuate le spedizioni.

Infine, gli esportatori di tutte le sostanze chimiche definite pericolose ai sensi della normativa UE devono imballare ed etichettare i loro prodotti conformemente alla stessa normativa. Ad ogni importatore deve essere inviata anche una scheda informativa sulla sicurezza la cui informazioni devono essere riportate, per quanto possibile, nella lingua ufficiale utilizzata nel paese importatore e in inglese.

Esempio 1

Un produttore stabilito in uno degli Stati membri dell'UE intende esportare per la prima volta esacloroetano nel paese A. La sostanza, che figura nell'elenco della parte 1 dell'allegato I del regolamento ed è soggetta a rigorose restrizioni per uso industriale, non risulta essere mai stata esportata in precedenza dall'UE al paese A.

— L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND), attraverso EDEXIM, una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione. EDEXIM assegna un numero di riferimento identificativo (RIN) inattivo alla notifica di esportazione.

- Una volta accertato che la notifica di esportazione è completa, la AND la trasmette immediatamente alla Commissione, che dopo aver verificato che per l'anno civile in questione non è stata presentata alcuna notifica di esportazione UE, la invia al paese A. Se per quell'anno civile è già stata presentata una notifica di esportazione, la notifica di esportazione viene archiviata in EDEXIM senza essere inviata.
- L'esportatore viene informato da EDEXIM che la pratica della notifica di esportazione è stata espletata e che il RIN verrà attivato (e quindi l'esportazione potrà essere effettuata) dalla data prevista di esportazione dichiarata nella notifica di esportazione. Il RIN deve essere riportato nella dichiarazione doganale.
- La sostanza chimica deve essere imballata ed etichettata come se fosse spedita nell'UE, sempreché il paese importatore non disponga diversamente. L'esportatore invia all'importatore una scheda informativa sulla sicurezza.
- L'etichetta e la scheda informativa sulla sicurezza devono per quanto possibile essere stampate in inglese e nella lingua ufficiale in uso nel paese A (ulteriori indicazioni sulle lingue sono riportate nell'allegato 6).
- Se opportuno l'etichetta deve recare la data di scadenza e la data di fabbricazione e contenere informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità nelle condizioni climatiche del paese A. La sostanza chimica deve essere esportata almeno sei mesi prima della data di scadenza.
- Nel caso dei pesticidi, è necessario ottimizzare le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori del pesticida in modo da ridurre al minimo il rischio che si creino giacenze obsolete.
- Nel primo trimestre dell'anno successivo, il fabbricante stabilito nell'UE deve comunicare alla propria AND le quantità della sostanza chimica spedite nel paese A durante l'anno precedente.

Esempio 2

La società Chemoproducts intende spedire tricloruro di boro nel paese B. La sostanza non figura nell'allegato I del regolamento ma è classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ⁽¹⁾.

- L'esportatore non è tenuto a fornire alcuna informazione alla propria AND e l'esportazione può avvenire senza la notifica di esportazione e senza il consenso del paese importatore.
- Si applicano le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza della sostanza chimica, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

Esempio 3

ABC Chemicals intende esportare cloroformio nel paese C. Il cloroformio, che rientra nella parte 1 dell'allegato I del regolamento, è già stato esportato nel paese C nel corso dello stesso anno da un'altra società ma mai da ABC Chemicals.

- L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND) una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione.
- Una volta salvata e inoltrata la notifica, all'esportatore viene rilasciato il RIN, che per il momento non è ancora attivo.

⁽¹⁾ Si tenga presente che la direttiva 67/548/EEC sarà totalmente abrogata dal regolamento (CE) n. 1272/2008 con effetto dal 1° giugno 2015.

- Accertato che la notifica di esportazione è completa e corretta, la AND la trasmette immediatamente alla Commissione, che la controlla e la approva, attivando così il RIN per l'esportazione a decorrere dalla data prevista di esportazione. Dato che per quell'anno civile è già stata presentata una notifica di esportazione, la notifica di esportazione viene archiviata in EDEXIM senza essere inviata al paese importatore.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

Esempio 4

La società LongShip intende esportare PCT nel paese D, che è parte della convenzione. I PCT sono soggetti alla procedura PIC a norma della convenzione di Rotterdam e pertanto figurano nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento. Il paese D ha emesso una decisione sull'importazione inserita nell'ultimo aggiornamento della circolare PIC, esprimendo il proprio consenso.

- L'esportatore non è tenuto a presentare una notifica di esportazione e può procedere all'esportazione a condizione che l'uso previsto nel paese importatore corrisponda alla categoria per la quale la sostanza è stata inserita nell'allegato III alla convenzione.
- È consigliabile che l'esportatore presenti una richiesta di RIN speciale (alla propria AND, che provvederà ad inserirla in EDEXIM, oppure direttamente tramite EDEXIM) e riporti il RIN nella dichiarazione doganale. In alternativa, l'esportatore può consultare la banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM per ottenere il RIN da inserire nella dichiarazione doganale. Va segnalato che la banca dati delle decisioni sull'importazione non è ancora operativa.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

Esempio 5

La società KillingPest, con sede in uno Stato membro dell'UE, intende importare paratione dal paese E per produrre un pesticida ed esportare successivamente il preparato nel paese F. La sostanza, il cui uso come pesticida è vietato nell'UE (sia come prodotto fitosanitario, sia come biocida), figura nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento in quanto è soggetta alla procedura PIC nella categoria «pesticidi». Nell'ultima circolare PIC la decisione sull'importazione nell'UE era negativa per la categoria d'impiego «pesticidi», mentre la decisione sull'importazione nel paese F era favorevole.

- Nonostante la decisione negativa per l'importazione nell'UE, la società può importare la sostanza per utilizzarla nel processo industriale di fabbricazione del pesticida, in quanto la sostanza non sarà immessa in commercio nell'UE.
- Poiché il paese F ha manifestato il proprio consenso all'importazione, l'esportazione può procedere senza bisogno di una notifica di esportazione.
- È consigliabile che l'esportatore presenti una richiesta di RIN speciale (alla propria AND, che provvederà ad inserirla in EDEXIM, oppure direttamente tramite EDEXIM) e riporti il RIN nella dichiarazione doganale. In alternativa, può consultare la banca dati delle decisioni sull'importazione in EDEXIM per ottenere il RIN da inserire nella dichiarazione doganale; va segnalato tuttavia che la banca dati delle decisioni sull'importazione non è ancora operativa.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

Esempio 6

Un esportatore intende esportare per la prima volta clordimeform nel paese G, che è parte della convenzione. Il clordimeform figura nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento in quanto è soggetto alla procedura PIC nella categoria «pesticidi». Nell'ultima circolare PIC non figura alcuna decisione sull'importazione nel paese G.

- L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND) una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione.
- Una volta salvata e inoltrata la notifica, all'esportatore viene rilasciato il RIN, che per il momento non è ancora attivo.
- L'esportazione non può procedere senza il consenso esplicito della AND del paese G all'importazione di clordimeform. Se, consultando EDEXIM, la AND dell'esportatore accerta che il consenso non è ancora stato rilasciato, deve innanzitutto adoperarsi per ottenere tale consenso dalla AND del paese G (eventualmente con l'assistenza della Commissione).
- Se, pur mettendo in atto ogni ragionevole sforzo, non ottiene una risposta entro il termine di 60 giorni, la AND dell'esportatore può decidere, in consultazione con la Commissione, che l'esportazione può procedere, se si riesce a documentare che il clordimeform è registrato o autorizzato nel paese G per l'uso come pesticida. Tuttavia, l'autorizzazione all'esportazione può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi, scaduti i quali sarà necessario chiedere nuovamente il consenso esplicito al paese G. Le condizioni indicate in questo paragrafo si applicano anche all'esempio 7.
- Se l'esito finale della procedura di richiesta di consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e il RIN può essere attivato dalla Commissione; in caso contrario, il RIN rimane inattivo.
- L'esportatore sarà sempre tenuto a presentare una notifica di esportazione annuale anche nel caso in cui ottenga il consenso esplicito, a meno che il paese G rinunci al diritto di ricevere tale notifica.
- Se l'esportazione procede in virtù di un consenso esplicito oppure di una deroga, si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

Esempio 7

La società Buy and Sell intende esportare per la prima volta un pesticida contenente nitrofen nel paese H. Il nitrofen figura nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento; il suo uso come prodotto fitosanitario è vietato nell'UE e al segretariato PIC è stato comunicato l'atto normativo applicabile. Il paese H è parte della convenzione; tuttavia, poiché il prodotto non è soggetto alla procedura PIC, non esiste alcuna decisione sull'importazione.

- L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND) una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione.
- Una volta salvata e inoltrata la notifica, all'esportatore viene rilasciato il RIN, che per il momento non è ancora attivo.
- Come nell'esempio 6, l'esportazione non può procedere senza il consenso esplicito della AND del paese H all'importazione di nitrofen, con la differenza che non essendo la sostanza chimica soggetta alla procedura PIC, nell'ultima circolare PIC non si trova certamente pubblicata una decisione sull'importazione. Si applicano le stesse condizioni indicate nell'esempio 6, compresi l'obbligo di chiedere un consenso esplicito, la possibilità di chiedere un esonero a tempo determinato e la necessità di ottenere successivamente un consenso esplicito.

- Se l'esito finale della procedura di richiesta di consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e il RIN può essere attivato dalla Commissione; in caso contrario, il RIN rimane inattivo.
- Se l'esportatore procede all'esportazione, si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.
- L'esportatore sarà sempre tenuto a presentare una notifica di esportazione annuale, anche nel caso in cui ottenga il consenso esplicito, a meno che il paese H rinunci al diritto di ricevere tale notifica.

Esempio 8

La società Exterminator intende esportare dimetenammide nel paese I, che fa parte dell'OCSE. La sostanza, il cui uso come pesticida è vietato nell'UE, figura nell'allegato I, parti 1 e 2, del regolamento e quindi normalmente è soggetta all'obbligo di consenso esplicito del paese importatore. Poiché però non è soggetta alla procedura PIC, non esiste alcuna decisione sull'importazione.

- L'esportatore deve presentare alla propria autorità nazionale designata (AND) una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento almeno 30 giorni prima dell'esportazione.
- Una volta che la notifica di esportazione è stata salvata e inoltrata alla AND, all'esportatore viene rilasciato il RIN, che per il momento non è ancora attivo.
- La notifica di esportazione, se considerata completa e corretta, è inoltrata dalla AND alla Commissione. Se per l'anno civile in questione non è ancora stata presentata una notifica di esportazione UE, la notifica viene inviata al paese I dalla Commissione. Se per tale anno civile è già stata presentata una notifica di esportazione, la notifica di esportazione viene archiviata in EDEXIM senza essere inviata.
- La dimetenammide figura nell'allegato I, parte 2, e di conseguenza non si può procedere all'esportazione se non previo rilascio di un consenso esplicito all'importazione. Tuttavia, poiché il paese I fa parte dell'OCSE, la AND può valutare se applicare una deroga e può quindi chiedere all'esportatore di fornire una documentazione comprovante che la sostanza è registrata o autorizzata. Se tale documentazione viene fornita, la AND può decidere, in consultazione con la Commissione, che l'esportazione può avere luogo senza il consenso esplicito del paese importatore.
- Se invece la AND decide, in consultazione con la Commissione, che il consenso esplicito è necessario, l'esportatore deve ottenere tale consenso dalla AND del paese I, come nell'esempio 7 precedente.
- Se l'esito finale della procedura di richiesta di consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e il RIN può essere attivato dalla Commissione; in caso contrario, il RIN rimane inattivo.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND pertinente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.
- L'esportatore è tenuto a presentare una notifica di esportazione annuale anche nel caso in cui ottenga il consenso esplicito, a meno che il paese I rinunci al diritto di ricevere tale notifica.

Esempio 9

La società XYZ intende esportare 1,2-dibromoetano (EDB) per uso industriale nel paese J. L'EDB figura nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento e il suo uso come prodotto fitosanitario è vietato nell'UE; esso figura inoltre nell'elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC all'interno della categoria pesticidi. Nell'ultima circolare PIC la decisione sull'importazione per il paese H è stata positiva per l'impiego come pesticida.

- Dal momento che la sostanza è soggetta alla procedura PIC per l'impiego come pesticida ma non per l'impiego industriale, il paese J non ha emanato una decisione di consenso all'importazione di EDB per uso industriale. Di conseguenza, l'esportatore deve presentare una notifica di esportazione e ottenere un consenso esplicito all'importazione per uso industriale. A tal fine, deve seguire la procedura già descritta negli esempi 6 o 7.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

Esempio 10

La società Pest Products intende esportare un preparato fungicida contenente pentaclorofenolo (60 % di principio attivo) con il nome Fungicida X nel paese K. Il pentaclorofenolo figura nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento in quanto è soggetto alla procedura PIC nella categoria «pesticidi». Il paese K non è parte della convenzione; non esistono pertanto decisioni sulle importazioni in quel paese nelle circolari PIC. Un'altra società dell'UE ha esportato un altro preparato (contenente il 30 % di pentaclorofenolo) nel corso dello stesso anno dopo aver ottenuto, attraverso la propria AND, il consenso esplicito delle autorità del paese K; il consenso esplicito, però, non si applica a tutti i preparati contenenti pentaclorofenolo e vale solo per quel particolare preparato.

- Almeno 30 giorni prima dell'esportazione, l'esportatore deve presentare alla propria AND una notifica di esportazione contenente le informazioni indicate nell'allegato II del regolamento. La notifica verrà poi inviata alla Commissione, che la presenterà come notifica di esportazione UE.
- L'esportazione non può, tuttavia, avere luogo fino a quando le autorità competenti del paese K non emanino un nuovo consenso esplicito per il Fungicida X, visto che il consenso già espresso riguardava una formulazione diversa. Per ottenere tale consenso, va dunque seguita la procedura già descritta negli esempi 6 o 7.
- Si applicano i requisiti relativi alle informazioni da riportare nella dichiarazione doganale e da presentare alla AND competente, nonché le prescrizioni riguardanti l'imballaggio e l'etichettatura delle esportazioni, la data di scadenza, i contenitori e l'invio della scheda informativa sulla sicurezza di cui all'esempio 1.

Esempio 11

La società Laboratory Analysis Products intende esportare 100 grammi di nitrofen per impieghi analitici di laboratorio nel paese L. Il nitrofen figura nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento e quindi normalmente è soggetto all'obbligo di consenso esplicito del paese importatore. Poiché la quantità di nitrofen che la società intende esportare nel 2011 nel paese L è inferiore a 10 kg e verosimilmente non produce effetti sulla salute umana o sull'ambiente, essendo usata per analisi in laboratorio, l'esportazione rientra nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 689/2008 e pertanto è esonerata dall'applicazione del regolamento. Tuttavia, per evitare difficoltà al momento dello sdoganamento, è prevista una procedura che permette di ottenere un RIN attivo.

- È consigliabile che l'esportatore presenti alla propria AND tramite EDEXIM una richiesta di RIN speciale qualche tempo prima della data prevista per l'esportazione. Dopo l'approvazione della AND, all'esportatore viene rilasciato un RIN attivo.
- L'esportatore deve riportare il RIN nella dichiarazione doganale.

ALLEGATO 1

Allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Parte 1: elenco delle sostanze chimiche soggette all'obbligo di notifica di esportazione

[Articolo 7 del regolamento (CE) n. 689/2008]

È importante sottolineare che qualora le sostanze chimiche elencate in questa parte dell'allegato siano assoggettate alla procedura PIC, non si applicano gli obblighi in materia di notifica d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafi da 2 a 4 del regolamento, a condizione che sussistano le condizioni specificate nell'articolo 7, paragrafo 6, lettere b) e c). Tali sostanze, che nell'elenco riportato di seguito sono contrassegnate dal simbolo #, figurano anche nella parte 3 del presente allegato per maggior facilità di consultazione.

Inoltre, qualora le sostanze chimiche elencate nella presente parte dell'allegato siano ritenute idonee ad essere assoggettate alla procedura di notifica PIC in virtù dell'atto normativo definitivo dell'UE che le disciplina, esse vengono riportate anche nella parte 2 del presente allegato. Tali sostanze chimiche sono contrassegnate dal simbolo + nell'elenco riportato di seguito.

Al 21 giugno 2010, nell'allegato I, parte 1, figuravano le seguenti sostanze chimiche (1):

Sostanza Chimica	Numero CAS	Numero Eines	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
1,1,1-Tricloroetano	71-55-6	200-756-3	2903 19 10	i(2)	div	
1,2-Dibromoetano (Dibromuro di etilene) #	106-93-4	203-444-5	2903 31 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
1,2-Dicloroetano (Dicloruro di etilene) #	107-06-2	203-458-1	2903 15 00	p(1)-p(2) i(2)	div-div div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
1,3-Dicloropropene (2)	542-75-6	208-826-5	2903 29 00	p(1)	div	
1,3-Dicloropropene (CIS) [(1Z)-1,3-Dicloropropene]	10061-01-5	233-195-8	2903 29 00	p(1)-p(2)	div-div	
2-Aminobutano	13952-84-6	237-732-7	2921 19 99	p(1)-p(2)	div-div	
2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi sali +	91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 e altri	202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 e altri	2921 45 00	i(1) i(2)	div div	
Acido 2-naftilossiacetico	120-23-0	204-380-0	2918 99 90	p(1)	div	
2,4,5-T e suoi sali ed esteri #	93-76-5 e altri	202-273-3 e altri	2918 91 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
4-Aminodifenile (difenil-4-amina) e suoi sali +	92-67-1, 2113-61-3 e altri	202-177-1 e altri	2921 49 00	i(1) i(2)	div div	
4-Nitrobifenile +	92-93-3	202-204-7	2904 20 00	i(1) i(2)	div div	
Acefato +	30560-19-1	250-241-2	2930 90 99	p(1)-p(2)	div-div	
Acifluorfen	50594-66-6	256-634-5	2916 39 00	p(1)-p(2)	div-div	
Alacloro +	15972-60-8	240-110-8	2924 29 98	p(1)	div	

(1) Si noti che nell'elenco dell'allegato I non figurano le sostanze elencate nell'allegato V soggette a divieto di esportazione.

Sostanza Chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Aldicarb +	116-06-3	204-123-2	2930 90 99	p(1)-p(2)	restr-div	
Ametrin	834-12-8	212-634-7	2933 69 80	p(1)-p(2)	div-div	
Amitraz +	33089-61-1	251-375-4	2925 29 00	p(1)-p(2)	div-div	
Antrachinone	84-65-1	201-549-0	2914 61 00	p(1)-p(2)	div-div	
Composti dell'arsenico				p(2)	restr	
Fibre di amianto +:	1332-21-4 e altri					Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Crocidolite #	12001-28-4		2524 10 00	i	div	
Amosite #	12172-73-5		2524 90 00	i	div	
Antofillite #	77536-67-5		2524 90 00	i	div	
Actinolite #	77536-66-4		2524 90 00	i	div	
Tremolite #	77536-68-6		2524 90 00	i	div	
Crisotilo +	12001-29-5 132207-32-0	o	2524 90 00	i	div	
Atrazina +	1912-24-9	217-617-8	2933 69 10	p(1)	div	
Azinfos-etile	2642-71-9	220-147-6	2933 99 80	p(1)-p(2)	div-div	
Azinfos-metile	86-50-0	201-676-1	2933 99 80	p(1)	div	
Benfuracarb	82560-54-1		2932 99 00	p(1)	div	
Bensultap	17606-31-4		2930 90 99	p(1)-p(2)	div-div	
Benzene (2)	71-43-2	200-753-7	2902 20 00	i(2)	restr	
Benzidina e suoi sali +	92-87-5, 36341-27-2 e altri	202-199-1, 252-984-8 e altri	2921 59 90	i(1)-i(2) i(2)	restr-div div	
Derivati della benzidina +	—	—				
Binapacril #	485-31-4	207-612-9	2916 19 50	p(1)-p(2) i(2)	div-div div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Butralin	33629-47-9	251-607-4	2921 49 00	p(1)	div	
Cadmio e suoi composti	7440-43-9 e altri	231-152-8 e altri	8107 3206 49 30 e altri	i(1)	restr	
Cadusafos +	95465-99-9	n.a.	2930 90 99	p(1)	div	
Calciferol	50-14-6	200-014-9	2936 29 00	p(1)	div	
Captafol #	2425-06-1	219-363-3	2930 50 00	p(1) p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Carbaril +	63-25-2	200-555-0	2924 29 98	p(1)-p(2)	div-div	
Carbofuran +	1563-66-2	216-353-0	2932 99 00	p(1)	div	
Tetracloruro di carbonio	56-23-5	200-262-8	2903 14 00	i(2)	div	
Carbosulfan +	55285-14-8	259-565-9	2932 99 00	p(1)	div	

Sostanza Chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Cartap	15263-53-3		2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Chinometionato	2439-01-2	219-455-3	2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Clordecone	143-50-0	205-601-3	2914 70 00	p(2)	restr	
Clordimeform #	6164-98-3	228-200-5	2925 21 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Clorfenapir +	122453-73-0		2933 99 80	p(1)	div	
Clorfenvinfos	470-90-6	207-432-0	2919 90 00	p(1)-p(2)	div-div	
Clormefos	24934-91-6	246-538-1	2930 90 99	p(1)-p(2)	div-div	
Clorobenzilato #	510-15-6	208-110-2	2918 18 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Cloroformio	67-66-3	200-663-8	2903 13 00	i(2)	div	
Clozolate +	84332-86-5	282-714-4	2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Colecalciferolo	67-97-0	200-673-2	2936 29 00	p(1)	div	
Cumafuril	117-52-2	204-195-5	2932 29 85	p(1)-p(2)	div-div	
Creosoto e sostanze correlate	8001-58-9 61789-28-4 84650-04-4 90640-84-9 65996-91-0 90640-80-5 65996-85-2 8021-39-4 122384-78-5	232-287-5 263-047-8 283-484-8 292-605-3 266-026-1 292-602-7 266-019-3 232-419-1 310-191-5	2707 91 00 3807 00 90	i(2)	div	
Crimidina	535-89-7	208-622-6	2933 59 95	p(1)	div	
Cianazina	21725-46-2	244-544-9	2933 69 80	p(1)-p(2)	div-div	
Cialotrina	68085-85-8	268-450-2	2926 90 95	p(1)	div	
DBB (di- μ -ossi-di-n-butilstannioidrossiborano/idrogenoborato-di-dibutilstagno)	75113-37-0	401-040-5	2931 00 99	i(1)	div	
Diazinone	333-41-5	206-373-8	2933 59 10	p(1)	div	
Diclorvos	62-73-7	200-547-7	2919 90 00	p(1)	div	
Dicofol	115-32-2	204-082-0	2906 29 00	p(1)-p(2)	div-div	
Dicofol contenente <78 % p,p'- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT +	115-32-2	204-082-0	2906 29 00	p(1)-p(2)	div-div	

Sostanza Chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Dimetenammide	87674-68-8	n.a.	2934 99 90	p(1)	div	
Diniconazolo-M	83657-18-5	n.a.	2933 99 80	p(1)	div	
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio) #	534-52-1 2980-64-5 5787-96-2 2312-76-7	208-601-1 221-037-0 - 219-007-7	2908 99 90	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Dinobuton	973-21-7	213-546-1	2920 90 10	p(1)-p(2)	div-div	
Dinoseb e suoi sali ed esteri #	88-85-7 e altri	201-861-7 e altri	2908 91 00 2915 36 00	p(1)-p(2) i(2)	div-div div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Dinoterb +	1420-07-1	215-813-8	2908 99 90	p(1) -p(2)	div-div	
Formulati in polvere contenenti una combinazione di: Benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 % Carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 % Tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 % #	17804-35-2 1563-66-2 137-26-8	241-775-7 216-353-0 205-286-2	3808 99 90 2933 99 80 2932 99 00 2930 30 00	p(1) p(2)	div div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Endosulfan +	115-29-7	204-079-4	2920 90 85	p(1)	div	
Etion	563-12-2	209-242-3	2930 90 99	p(1)-p(2)	div-div	
Ossido di etilene (Ossirano) #	75-21-8	200-849-9	2910 10 00	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Fenarimol +	60168-88-9	262-095-7	2933 59 95	p(1)	div	
Fenitrotion	122-14-5	204-524-2	2920 19 00	p(1)	div	
Fenpropatrin	39515-41-8	254-485-0	2926 90 95	p(1)-p(2)	div-div	
Fention +	55-38-9	200-231-9	2930 90 99	p(1)	restr	
Fentin acetato +	900-95-8	212-984-0	2931 00 99	p(1)-p(2)	div-div	
Fentin idrossido +	76-87-9	200-990-6	2931 00 99	p(1)-p(2)	div-div	
Fenvalerato	51630-58-1	257-326-3	2926 90 95	p(1)	div	
Ferbam	14484-64-1	238-484-2	2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Fluoroacetamide #	640-19-7	211-363-1	2924 12 00	p(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Flurenol	467-69-6	207-397-1	2918 19 98	p(1)-p(2)	div-div	
Flurprimidol	56425-91-3	n.a.	2933 59 95	p(1)	div	
Furatiocarb	65907-30-4	265-974-3	2932 99 00	p(1)-p(2)	div-div	
Alossifop-R + (Estere metilico di alossifop-P)	95977-29-0 (72619-32-0)	n.a. (406-250-0)	2933 39 99 (2933 39 99)	p(1)	div	

Sostanza Chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri) #	608-73-1	210-168-9	2903 51 00	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Esacloroetano	67-72-1	200-666-4	2903 19 80	i(1)	restr	
Esazinone	51235-04-2	257-074-4	2933 69 80	p(1)-p(2)	div-div	
Iminoctadina	13516-27-3	236-855-3	2925 29 00	p(1)-p(2)	div-div	
Isoxation	18854-01-8	242-624-8	2934 99 90	p(1)	div	
Lindano (γ -HCH) #	58-89-9	200-401-2	2903 51 00	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Malation	121-75-5	204-497-7	2930 90 99	p(1)	div	
a) Idrazide maleica e suoi sali, salvo colina, potassio e sali di sodio	123-33-1	204-619-9	2933 99 80	p(1)	div	
b) Colina, potassio e sali di sodio dell'idrazide maleica contenenti più di 1 mg/kg di idrazina libera espressa in base all'equivalente acido	61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9	257-261-0, 248-972-7	2933 99 80			
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilosiacchil- ed arilmercurici #	10112-91-1, 21908-53-2 e altri	233-307-5, 244-654-7 e altri	2852 00 00	p(1)- p(2)	div - restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Metamidofos (3) +	10265-92-6	233-606-0	2930 50 00	p(1)	div	
Metamidofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l) #	10265-92-6	233-606-0	2930 50 00 3808 50 00	p(2)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Metidation	950-37-8	213-449-4	2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Metomil	16752-77-5	240-815-0	2930 90 99	p(1)-p(2)	div-div	
Metilparatione + #	298-00-0	206-050-1	2920 11 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Metoxuron	19937-59-8	243-433-2	2924 21 00	p(1)-p(2)	div-div	
Monocrotofos #	6923-22-4	230-042-7	2924 12 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Monolinuron	1746-81-2	217-129-5	2928 00 90	p(1)	div	
Monometildibromodifenilmetano, denominazione commerciale: DBBT +	99688-47-8	402-210-1	2903 69 90	i(1)	div	
Monometildiclorodifenilmetano, denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21 +	—	400-140-6	2903 69 90	i(1) i(2)	div - div	

Sostanza Chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Monometiltetraclorodifenilmetano, denominazione commerciale: Ugilec 141 +	76253-60-6	278-404-3	2903 69 90	i(1) i(2)	div-div	
Monuron	150-68-5	205-766-1	2924 21 00	p(1)	div	
Nicotina	54-11-5	200-193-3	2939 99 00	p(1)	div	
Nitrofen +	1836-75-5	217-406-0	2909 30 90	p(1)-p(2)	div-div	
Nonilfenoli $C_6H_4(OH)C_9H_{19}$ +	25154-52-3 (nonilfenolo), 84852-15-3 (4-nonilfenolo, ramificato) 11066-49-2 (isononilfenolo), 90481-04-2, (nonilfenolo, ramificato), 104-40-5(p-nonilfenolo) e altri	246-672-0 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 e altri	2907 13 00	i(1)	restr	
Nonilfenoli etossilati $(C_2H_4O)_n C_{15}H_{24}O$ +	9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri		3402 13 00	i(1) p(1)-p(2)	restr div-div	
Ottabromodifeniletere +	32536-52-0	251-087-9	2909 30 38	i(1)	restr	
Ometoato	1113-02-6	214-197-8	2930 90 99	p(1)-p(2)	div-div	
Ossidemeton-metile +	301-12-2	206-110-7	2930 90 99	p(1)	div	
Paraquat +	4685-14-7	225-141-7	2933 39 99	p(1)	div	
Paratione #	56-38-2	200-271-7	2920 11 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Pebulato	1114-71-2	214-215-4	2930 20 00	p(1)-p(2)	div-div	
Pentabromodifeniletere +	32534-81-9	251-084-2	2909 30 31	i(1)	restr	
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri #	87-86-5 e altri	201-778-6 e altri	2908 11 00 2908 19 00 e altri	p(1)-p(2)	div-restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Perfluorottani sulfonati (PFOS) $C_8F_{17}SO_2X$ (X = OH, sale metallico (O-M+), alogenuro, ammido e altri derivati compresi i polimeri) + (a)	1763-23-1 2795-39-3 e altri	n.a.	2904 90 95 2904 90 95 e altri	i(1)	restr	

Sostanza Chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Permetrin	52645-53-1	258-067-9	2916 20 00	p(1)	div	
Fosalone +	2310-17-0	218-996-2	2934 99 90	p(1)	div	
Fosfamidone (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l) #	13171-21-6 [miscela di isomeri (E) e (Z)] 23783-98-4 [isomero (Z)] 297-99-4 [isomero (E)]	236-116-5	2924 12 00 3808 50 00	p(1)-p(2)	div-div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Bifenili polibromurati (PBB) #	13654-09-636355-01-827858-07-7 e altri	237-137-2 252-994-2 248- 696-7	2903 69 90 e altri	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Trifenili policlorurati (PCT) #	61788-33-8	262-968-2	2903 69 90	i(1)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Procimidone +	32809-16-8	251-233-1	2925 19 95	p(1)	div	
Propacloro	1918-16-7	217-638-2	2924 29 98	p(1)	div	
Propanile	709-98-8	211-914-6	2924 29 98	p(1)	div	
Profam	122-42-9	204-542-0	2924 29 98	p(1)	div	
Pirazofos +	13457-18-6	236-656-1	2933 59 95	p(1)-p(2)	div-div	
Quintozene +	82-68-8	201-435-0	2904 90 95	p(1)-p(2)	div-div	
Scilliroside	507-60-8	208-077-4	2938 90 90	p(1)	div	
Simazina +	122-34-9	204-535-2	2933 69 10	p(1)-p(2)	div-div	
Stricnina	57-24-9	200-319-7	2939 99 00	p(1)	div	
Tecnazene +	117-18-0	204-178-2	2904 90 95	p(1)-p(2)	div-div	
Terbufos	13071-79-9	235-963-8	2930 90 99	p(1)-p(2)	div-div	
Piombo tetraetile #	78-00-2	201-075-4	2931 00 99	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Piombo tetrametile #	75-74-1	200-897-0	2931 00 99	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Solfato di tallio	7446-18-6	231-201-3	2833 29 80	p(1)	div	
Tiociclam	31895-22-4	250-859-2	2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Tiodicarb +	59669-26-0	261-848-7	2930 90 99	p(1)	div	
Tolilfluamide +	731-27-1	211-986-9	2930 90 99	p(1)	div	
Triazofos	24017-47-8	245-986-5	2933 99 80	p(1)-p(2)	div-div	

Sostanza Chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Sotto-categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)	Paesi che non richiedono notifica
Tutti i composti di tributilstagno, compresi:			2931 00 99	p(2)	div	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
ossido di tributilstagno	56-35-9	200-268-0	2931 00 99			
fluoruro di tributilstagno	1983-10-4	217-847-9	2931 00 99			
metacrilato di tributilstagno	2155-70-6	218-452-4	2931 00 99			
benzoato di tributilstagno	4342-36-3	224-399-8	2931 00 99			
cloruro di tributilstagno	1461-22-9	215-958-7	2931 00 99			
linoleato di tributilstagno	24124-25-2	246-024-7	2931 00 99			
naftenato di tributilstagno #	85409-17-2	287-083-9	2931 00 99			
Triclorfon +	52-68-6	200-149-3	2931 00 99	p(1)-p(2)	div-div	
Triciclazolo	41814-78-2	255-559-5	2934 99 90	p(1)	div	
Tridemorf	24602-86-6	246-347-3	2934 99 90	p(1)-p(2)	div-div	
Trifluralin	1582-09-8	216-428-8	2921 43 00	p(1)	div	
Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno +	—	—	2931 00 99 e altri	p(2) i(2)	restr restr	
Fosfato di tri (2,3-dibromopropile) #	126-72-7	204-799-9	2919 10 00	i(1)	restr	Cfr. circolare PIC all'indirizzo www.pic.int/
Tris-aziridinil-fosfinossido(1,1',1''-fosforiltriaziridina) +	545-55-1	208-892-5	2933 99 80	i(1)	restr	
Vamidotion	2275-23-2	218-894-8	2930 90 99	p(1)-p(2)	div-div	
Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6	2934 99 90	p(1)	div	
Zineb	12122-67-7	235-180-1	2930 20 00 o 3824 90 97	p(1)	div	

(*) Sottocategoria: p(1) — pesticida appartenente al gruppo dei prodotti fitosanitari; p(2) — altri pesticidi, compresi i biocidi; i(1) — sostanza chimica industriale ad uso professionale; i(2) — sostanza chimica industriale destinata al consumatore finale.

(**) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate) a norma della legislazione UE.

(1) Esclusi i carburanti che rientrano nella direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

(2) Questa voce non incide sulla voce esistente per il cis-1,3-dicloropropene (numero CAS 10061-01-5).

(3) Questa voce non incide sulla voce esistente per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g di ingrediente attivo per litro.

CAS = Chemical Abstracts Service.

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura PIC.

+ Sostanza chimica assoggettabile a notifica PIC.

Parte 2: Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC

[Articolo 10 del regolamento (CE) n. 689/2008]

Il presente elenco comprende le sostanze chimiche ritenute idonee ad essere assoggettate alla notifica PIC. In generale dal presente elenco sono escluse le sostanze chimiche già soggette alla procedura PIC, elencate invece nella parte 3 del presente allegato.

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'im- piego (**)
2-Naftilamina (naftalen-2-amina) e suoi Sali	91-59-8, 553-00-4, 612 52 - 2 e altri	202-080-4, 209- 030-0, 210-313-6 e altri	2921 45 00	i	div
4-Aminobifenile (difetil-4-amina) e suoi Sali	92-67-1, 2113-61-3 e altri	202-177-1 e altri	2921 49 00	i	div
4-Nitrobifenile	92-92-3	202-204-7	2904 20 00	i	div
Acefato	30560-19-1	250-241-2	2930 90 99	p	div
Alacloro	15972-60-8	240-110-8	2924 29 98	p	div
Aldicarb	116-06-3	204-123-2	2930 90 99	p	restr
Amitraz	33089-61-1	251-375-4	2925 29 00	p	div
Antrachinone	84-65-1	201-549-0	2914 61 00	p	div
Fibre di amianto: Crisotilo	12001-29-5 o 132207-32-0		2524 10 00	i	div
Atrazina	1912-24-9	217-617-8	2933 69 10	p	div
Azinfos-metile	86-50-0	201-676-1	2933 99 80	p	div
Benzidina e suoi sali	912-87-5	202-199-1	2921 59 90	i	restr
Derivati della benzidina	—	—			
Butralin	33629-47-9	251-607-4	2921 49 00	p	div
Carbaril	63-25-2	200-555-0	2924 29 98	p	
Clorfenapir	122453-73-0		2933 99 80	p	restr
Clozolate	84332-86-5	282-714-4	2934 99 90	p	div
Diazinone	333-41-5	206-373-8	2933 59 10	p	restr
Diclorvos	62-73-7	200-547-7	2919 90 00	p	restr
Dicofol	115-32-2	204-082-0	2906 29 00	p	div
Dicofol contenente <78 % p,p'- dicofol o 1 g/kg di DDT e composti correlati al DDT	115-32-3	204-082-0	2906 29 00	p	restr
Dimetenammide	87674-68-8	n.a.	2934 99 90	p	div
Diniconazolo-M	83657-18-5	n.a.	2933 99 80	p	div
Dinoterb	1420-07-1	215-813-8	2908 99 90	p	div
Endosulfan	115-29-7	204-079-4	2920 90 85	p	div
Fenarimol	60168-88-9	262-095-7	2933 59 95	p	div
Fenitrotion	122-14-5	204-524-2	2920 19 00	p	restr

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einescs	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'im- piego (**)
Fention	55-38-9	200-231-9	2930 90 99	p	restr
Fentin acetato	900-95-8	212-984-0	2931 00 99	p	div
Fentin idrossido	76-87-9	200-990-0	2931 00 99	p	div
Flurprimidol	56425-91-3	n.a.	2933 59 95	p	div
Metamidofos (1)	10265-92-6	233-606-0	2930 50 00	p	div
Metilparatione #	298-00-0	206-050-1	2920 11 00	p	div
Monometildibromodifenilmetano Denominazione commerciale: DBBT	99688-47-8	401-210-1	2903 69 90	i	div
Monometildiclorodifenilmetano, Denominazione commerciale: Ugilec 121 o Ugilec 21	—	400-140-6	2903 69 90	i	div
Monometiltetraclorodifenilmetano Denominazione commerciale: Ugi- lec141	76253-60-6	278-404-3	2903 69 90	i	div
Nicotina	54-11-5	200-193-3	2939 99 00	p	div
Nitrofen	1836-75-5	217-406-0	2909 30 90	p	div
Nonilfenoli C ₆ H ₄ (OH)C ₉ H ₁₉	25154-52-3 (nonilfe- nolo), 84852-15-3 (4-nonilfe- nolo, ramificato), 11066-49-2 (isononilfe- nolo), 90481-04-2, (nonilfe- nolo, ramificato), 104-40-5(P-nonilfenolo) e altri	246-672-0 284-325-5 234-284-4 291-844-0 203-199-4 e altri	2907 13 00	i	restr
Nonilfenoli etossilati (C ₂ H ₄ O) _n C ₁₅ H ₂₄ O	9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 e altri		3402 13 00	i p	restr div
Ottabromodifenilettere	32536-52-0	251-087-9	2909 30 38	i	restr
Ossidemeton-metile	301-12-2	206-110-7	2930 90 99	p	div
Paraquat	1910-42-5	217-615-7	2933 39 99	p	div
Pentabromodifenilettere	32534-81-9	251-084-2	2909 30 31	i	restr
Perfluorottani sulfonati (PFOS) C ₈ F ₁₇ S ₀₂ X (X = OH, sale me- tallico (O-M+), alogenuro, ammido e altri derivati compresi i polimeri)	1763-23-1 2795-39-3 e altri	na	2904 90 95 2904 90 95 e altri	i	restr

Sostanza chimica	Numero CAS	Numero Einesc	Codice NC	Categoria (*)	Limitazione d'impiego (**)
Fosalone	2310-17-0	218-996-2	2934 99 90	p	div
Procimidone	32809-16-8	251-233-1	2925 19 95	p	div
Propacloro	1918-16-7	217-638-2	2924 29 98	p	div
Pirazofos	13457-18-6	236-656-1	2933 59 95	p	div
Quintozene	82-68-8	201-435-0	2904 90 95	p	div
Simazina	122-34-9	204-535-2	2933 69 10	p	div
Tecnazene	117-18-0	204-178-2	2904 90 95	p	div
Tiodicarb	59669-26-0	261-848-7	2930 90 99	p	div
Tolilfluamide	731-27-1	211-986-9	2930 90 99	p	restr
Triclorfon	52-68-6	200-149-3	2931 00 99	p	div
Composti triorganostannici diversi dai composti di tributilstagno	—	—	2931 00 99 e altri	p	restr
Vinclozolin	50471-44-8	256-599-6	2934 99 90	p	div

(*) Categoria: p — pesticidi; i — sostanza chimica industriale.

(**) Limitazione d'impiego: restr — soggetto a rigorose restrizioni; div — divieto di impiego (per la o le sottocategorie interessate).

(!) Questa voce non incide sulla voce di cui all'allegato I, parte 3, per i formulati liquidi solubili di metamidofos che superano 600 g di ingrediente attivo per litro.

CAS = Chemical Service.

Sostanza chimica cui si applica interamente o parzialmente la procedura internazionale PIC.

Parte 3: Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC a norma della convenzione di Rotterdam

[Articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 689/2008]

(Le categorie indicate sono quelle della convenzione)

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura	Codice HS Miscela, contenenti la sostanza	Categoria
2,4,5-T e suoi sali ed esteri	93-76-5 #	2918.91	3808.50	Pesticida
Aldrin (*)	309-00-2	2903.52	3808.50	Pesticida
Binapacril	485-31-4	2916.19	3808.50	Pesticida
Captafol	2425-06-1	2930.50	3808.50	Pesticida
Clordano (*)	57-74-9	2903.52	3808.50	Pesticida
Clordimeform	6164-98-3	2925.21	3808.50	Pesticida
Clorobenzilato	510-15-6	2918.18	3808.50	Pesticida
DDT (*)	50-29-3	2903.62	3808.50	Pesticida
Dieldrin (*)	60-57-1	2910.40	3808.50	Pesticida

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura	Codice HS Miscele, contenenti la sostanza	Categoria
Dinitro-orto-cresolo (DNOC) e suoi sali (come sale di ammonio, sale di potassio e sale di sodio)	534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7	2908.99	3808.91 3808.92 3808.93	Pesticida
Dinoseb e suoi sali ed esteri	88-85-7 #	2908.91	3808.50	Pesticida
1,2-dibromoetano (EDB)	106-93-4	2903.31	3808.50	Pesticida
Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)	107-06-2	2903.15	3808.50	Pesticida
Ossido di etilene	75-21-8	2910.10	3808.50 3824.81	Pesticida
Fluoroacetammide	640-19-7	2924.12	3808.50	Pesticida
HCH/Esaclorocicloesano (miscela di isomeri)	608-73-1	2903.51	3808.50	Pesticida
Eptacloro (*)	76-44-8	2903.52	3808.50	Pesticida
Esaclorobenzene (*)	118-74-1	2903.62	3808.50	Pesticida
Lindano	58-89-9	2903.51	3808.50	Pesticida
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiacil- ed arilmercurici	10112-91-1, 21908-53-2 e altri Cfr. anche: www.pic.int/	2852.00	3808.50	Pesticida
Monocrotofoss	6923-22-4	2924.12	3808.50	Pesticida
Paratione	56-38-2	2920.11	3808.50	Pesticida
Pentaclorofenolo e suoi sali ed esteri	87-86-5 #	2908.11 2908.19	3808.50 3808.91 3808.92 3808.93 3808.94 3808.99	Pesticida
Toxafene (*)	8001-35-2	—	3808.50	Pesticida
Tutti i composti di tributilstagno, compresi:		2931.00	3808.99	Pesticida
ossido di tributilstagno		2931.00	3808.99	
fluoruro di tributilstagno	56-35-9	2931.00	3808.99	
metacrilato di tributilstagno	1983-10-4 2155-70-6	2931.00	3808.99	
benzoato di tributilstagno		2931.00	3808.99	
cloruro di tributilstagno	4342-36-3	2931.00	3808.99	
linoleato di tributilstagno	1461-22-9	2931.00	3808.99	
naftenato di tributilstagno	24124-25-2 85409-17-2	2931.00	3808.99	
Formulati in polvere contenenti una combinazione di: benomil in concentrazione uguale o superiore al 7 %; carbofuran in concentrazione uguale o superiore al 10 %; tiram in concentrazione uguale o superiore al 15 %	17804-35-2 1563-66-2 137-26-8	—	3808.92	Formulato pesticida altamente pericoloso

Sostanza chimica	Numero/i CAS pertinente/i	Codice HS Sostanza pura	Codice HS Miscela, contenenti la sostanza	Categoria
Metamidofos (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di principio attivo/l)	10265-92-6	2930.50	3808.50	Formulato pesticida altamente pericoloso
Metilparatione [concentrati emulsionabili (EC) con un contenuto di principio attivo pari o superiore al 19,5 % e polveri con principio attivo pari o superiore all'1,5 %]	298-00-0	2920.11	3808.50	Formulato pesticida altamente pericoloso
Fosfamidone (formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di principio attivo/l)		2924.12	3808.50	Formulato pesticida altamente pericoloso
Miscela, (E)&(Z) isomeri	13171-21-6			
(Z)-isomero	23783-98-4			
(Z)-isomero	297-99-4			
Fibre di amianto:		2524.10 2524.90	6811.40 6812.80 6812.91 6812.92 6812.93 6812.99 6813.20	Prodotto industriale
Crocidolite	12001-28-4	2524.10		
Actinolite	77536-66-4	2524.90		
Antofillite	77536-67-5	2524.90		
Amosite	12172-73-5	2524.90		
Tremolite	77536-68-6	2524.90		
Bifenili polibromurati (PBB)				
— (esa-)	36355-01-8	—	3824.82	
				Prodotto industriale
— (otta-)	27858-07-7			
— (deca-)	13654-09-6			
Bifenili policlorurati (PCB) (*)	1336-36-3	—	3824.82	Prodotto
Trifenili policlorurati (PCT)	61788-33-8	—	3824.82	Prodotto industriale
Piombo tetraetile	78-00-2	2931.00	3811.11	Prodotto industriale
Piombo tetrametile	75-74-1	2931.00	3811.11	Prodotto industriale
Fosfato di tri (2,3-dibromo-propile)	126-72-7	2919.10	3824.83	Prodotto industriale

(*) Queste sostanze sono soggette a divieto di esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'allegato V del presente regolamento.

Sono indicati solo i numeri CAS dei composti parenti.

ALLEGATO 2

Allegato II del regolamento (CE) n. 689/2008**Notifica di esportazione**

Informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 7

1. Identità della sostanza da esportare:
 - a) denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);
 - b) altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni commerciali e abbreviazioni);
 - c) numero EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) e numero CAS (Chemical Abstracts Services);
 - d) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata;
 - e) principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.
2. Identità del preparato da esportare:
 - a) denominazione commerciale e/o denominazione del preparato;
 - b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1;
 - c) numero CUS (European Customs Inventory of Chemical Substances) e codice della nomenclatura combinata.
3. Identità dell'articolo da esportare:
 - a) denominazione commerciale e/o denominazione dell'articolo;
 - b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1.
4. Informazioni sull'esportazione:
 - a) paese di destinazione;
 - b) paese di origine;
 - c) probabile data della prima esportazione nell'anno in corso;
 - d) quantità stimata di sostanza chimica da esportare verso il paese interessato nell'anno in corso;
 - e) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione di Rotterdam entro le quali rientra tale impiego;
 - f) nome, indirizzo ed altri dati pertinenti relativi all'importatore o alla società importatrice;
 - g) nome, indirizzo ed altri dati pertinenti relativi all'esportatore o alla società esportatrice.
5. Autorità nazionali designate:
 - a) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nell'Unione europea che può fornire ulteriori informazioni;
 - b) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nel paese importatore.

6. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, sulle categorie di pericolo e rischio e sui consigli in materia di sicurezza.
 7. Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.
 8. Impiego della sostanza chimica nell'Unione europea:
 - a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione di Rotterdam e sottocategoria/e dell'Unione europea cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);
 - b) impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell'allegato I del regolamento);
 - c) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate ed utilizzate, ove possibile.
 9. Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l'esposizione alla sostanza chimica o le emissioni.
 10. Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.
 11. Indicazione sintetica delle informazioni fornite nell'allegato IV, paragrafo 2, lettere a), c) e d).
 12. Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell'allegato IV se richieste dalla parte importatrice.
-

ALLEGATO 3

Allegato V del regolamento (CE) n. 689/2008

Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione

(di cui all'articolo 14)

PARTE 1

Inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)	
	Aldrin	N. CE 206-215-8, N. CAS 309-00-2, Codice NC 2903 52 00
	Clordano	N. CE 200-349-0, N. CAS 57-74-9, Codice NC 2903 52 00
	Dieldrin	N. CE 200-484-5, N. CAS 60-57-1, Codice NC 2910 40 00
	DDT [1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano]	N. CE 200-024-3, N. CAS 50-29-3, Codice NC 2903 62 00
	Endrin	N. CE 200-775-7, N. CAS 72-20-8, Codice NC 2910 90 00
	Eptacloro	N. CE 200-962-3, N. CAS 76-44-8, Codice NC 2903 52 00
	Esaclorobenzene	N. CE 200-273-9, N. CAS 118-74-1, Codice NC 2903 62 00
	Mirex	N. CE 219-196-6, N. CAS 2385-85-5, Codice NC 2903 59 80
	Toxafene (Camfeclor)	N. CE 232-283-3, N. CAS 8001-35-2, Codice NC 3808 50 00
	Bifenili policlorurati (PCB)	N. CE 215-648-1 e altri, n. CAS 1336-36-3 e altri, codice NC 2903 69 90

PARTE 2


Sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma in materia, ai sensi delle disposizioni ivi contenute.

Descrizione delle sostanze chimiche/articoli soggetti a divieto di esportazione	Altre eventuali informazioni (ad esempio denominazione, numero CE, numero CAS ecc.)
Saponi cosmetici contenenti mercurio	Codici NC 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00


ALLEGATO 4

Schemi di flusso delle principali procedure


Schema 1: procedura ex articolo 7 per la notifica dell'esportazione per le sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 1, verso tutti i paesi (ad eccezione delle esportazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 6)




Schema 2: procedura ex articolo 13, paragrafo 6, lettera a) per sostanze chimiche di cui all'allegato I, parte 3 (convenzione PIC) per tutti i paesi e sostanze di cui all'allegato I, parte 2, per i paesi non OCSE



Schema 3: procedura ex articolo 13, paragrafo 6 per sostanze chimiche di cui all'allegato parte 2 verso paesi OCSE



Schema 4: procedura di richiesta RIN speciale: ex articolo 2, lettera i) o articolo 13, paragrafo 6, lettera b) insieme ad articolo 7, paragrafo 6



ALLEGATO 5

Sintesi dei principali compiti che l'esportatore deve espletare per conformarsi al regolamento (CE) n. 689/2008

- Presentare la notifica di esportazione alla AND dello Stato membro interessato al massimo 30 giorni prima di procedere alla prima esportazione di qualsiasi sostanza chimica (sia come sostanza pura, sia come componente di un preparato) elencata nella parte 1 dell'allegato I e al massimo 15 giorni prima che abbia luogo la prima esportazione per ogni anno civile successivo (articolo 7), tranne nel caso in cui sussistano le condizioni per un esonero da tale obbligo.
- Presentare, entro le stesse scadenze, alla AND dello Stato membro interessato la notifica di esportazione prima che venga effettuata la prima esportazione di qualsiasi articolo contenente in forma non reattiva una sostanza chimica elencata nella parte 2 o nella parte 3 dell'allegato I e prima che avvenga la prima esportazione per ogni anno civile successivo (articolo 14, paragrafo 1, e articolo 7), tranne nel caso in cui sussistano le condizioni per un esonero da tale obbligo.
- Rispettare le risposte sull'importazione comunicate dai paesi importatori in merito alle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC che figurano nella parte 3 dell'allegato I (articolo 13, paragrafo 4).
- Non esportare sostanze chimiche e articoli inseriti nell'allegato V (articolo 14, paragrafo 2).
- Non procedere all'esportazione (sia come sostanze pure che come componenti di preparati) delle sostanze chimiche elencate nelle parti 2 e 3 dell'allegato I senza aver prima ottenuto un'autorizzazione dalla AND dello Stato membro interessato. Tale autorizzazione può essere concessa sulla base del consenso esplicito della AND/autorità competente del paese importatore o della richiesta di esonero a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 689/2008.
- Riportare il numero di riferimento identificativo nella dichiarazione doganale per l'esportazione (articolo 17, paragrafo 2).
- Indicare il codice della nomenclatura combinata nelle dichiarazioni doganali.
- Fornire per tempo alla AND dello Stato membro interessato tutte le informazioni richieste da un paese importatore che è parte della convenzione prima di effettuare qualsiasi movimento di transito di una sostanza chimica che figura nella parte 3 dell'allegato I (articolo 15).
- Garantire che tutte le sostanze chimiche e i preparati pericolosi esportati siano imballati ed etichettati secondo la normativa UE applicabile e che le informazioni fornite siano presentate, per quanto possibile, nella o nelle lingue ufficiali/principali del paese importatore. Se opportuno, indicare sull'etichetta la data di scadenza e la data di fabbricazione. Fornire le schede di sicurezza (articolo 16), per quanto possibile nella o nelle lingue ufficiali/principali del paese importatore.
- Non esportare sostanze chimiche a meno di sei mesi dalla data di scadenza, se le proprietà delle sostanze lo consentono. Nel caso dei pesticidi, provvedere affinché le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori siano tali da ridurre al minimo il rischio che si creino giacenze obsolete. Nell'etichetta fornire anche informazioni adeguate sulle condizioni di stoccaggio e sulla stabilità. Rispettare le prescrizioni UE in materia di purezza (articolo 13, paragrafi 10 e 11).
- Su richiesta, fornire ai paesi importatori tutte le informazioni supplementari disponibili sulle sostanze chimiche soggette a notifica di esportazione (articolo 7, paragrafo 7).
- Entro il 31 marzo di ogni anno fornire alla AND dello Stato membro interessato un resoconto annuo sui quantitativi di sostanze chimiche elencate nell'allegato I esportati nell'anno precedente (obblighi analoghi incombono agli importatori riguardo alle importazioni). Le esportazioni effettuate in base a deroghe accordate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 7, devono essere elencate separatamente. Su richiesta deve essere fornita anche ogni informazione supplementare necessaria (articolo 9).
- Se una sostanza chimica è assoggettabile alla notifica PIC ma non sono disponibili informazioni sufficienti per rispettare le disposizioni dell'allegato II, fornire alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni pertinenti disponibili entro 60 giorni dalla richiesta (obblighi analoghi incombono anche agli importatori) (articolo 10, paragrafo 4).

ALLEGATO 6

Elenco delle lingue raccomandate nelle quali formulare le etichette dei prodotti esportati in alcuni paesi

Paese	Lingua ufficiale	Altre lingue (UE) usate nelle comunicazioni internazionali
Afghanistan	Pashto, dari, persiano	Inglese
Albania	Albanese	Greco, francese
Algeria	Arabo	Francese
Andorra	Catalano	Spagnolo
Angola	Portoghese	Francese
Antigua e Barbuda	Inglese	
Argentina	Spagnolo	Inglese
Armenia	Armeno, russo	Inglese
Australia (e territori esterni)	Inglese	
Azerbaigian	Azero, russo	Inglese
Bahamas	Inglese	
Bahreïn	Arabo	Inglese
Bangladesh	Bangladese	Inglese
Barbados	Inglese	
Bielorussia	Russo	Inglese
Belize	Inglese	
Benin	Francese	
Bhutan	Dzongkha	Inglese
Bolivia	Spagnolo	Inglese
Bosnia-Erzegovina	Serbo-croato	
Botswana	Inglese	
Brasile	Portoghese	Inglese
Brunei Darussalam	Malese	Inglese
Burkina Faso	Francese	
Burundi	Francese, kirundi	
Cambogia	Khmer, francese	
Camerun	Inglese, francese	
Canada	Inglese, francese	
Cape Verde	Portoghese	Francese
Repubblica centrafricana	Francese	
Ciad	Francese, arabo	
Cile	Spagnolo	Inglese

Paese	Lingua ufficiale	Altre lingue (UE) usate nelle comunicazioni internazionali
Cina (Repubblica popolare cinese)	Cinese mandarino	Inglese
Cina (Taiwan)	Cinese mandarino	Inglese
Colombia	Spagnolo	Inglese
Comore	Francese	
Costa Rica	Spagnolo	Inglese
Costa d'Avorio	Francese	
Congo (Repubblica del Congo)	Francese	
Croazia	Serbo-croato	
Cuba	Spagnolo	Inglese
Repubblica democratica popolare di Corea	Coreano	Inglese
Repubblica democratica del Congo	Francese	
Gibuti	Francese, arabo	
Dominica	Inglese	
Repubblica dominicana	Spagnolo	Inglese
Ecuador	Spagnolo	Inglese
Egitto	Arabo	Inglese, francese
El Salvador	Spagnolo	Francese
Guinea equatoriale	Spagnolo	Francese
Eritrea	Arabo, tigrino	
Etiopia	Amarico	Inglese, francese
Stati federati di Micronesia	Inglese	
Figi	Inglese	
Gabon	Francese	
Gambia	Inglese	
Georgia	Georgiano, russo	Inglese
Ghana	Inglese	
Grenada	Inglese	
Guatemala	Spagnolo	Inglese
Guinea	Francese	
Guinea-Bissau	Portoghese	Francese
Guyana	Inglese	
Haiti	Francese	Inglese
Honduras	Spagnolo	Inglese
Islanda	Islandese	Inglese
India	Hindi, inglese	

Paese	Lingua ufficiale	Altre lingue (UE) usate nelle comunicazioni internazionali
Indonesia	Bahasa Indonesia	Inglese
Iran	Farsi, persiano	Inglese, francese
Iraq	Arabo	Inglese
Israele	Ebraico, arabo	Inglese
Giamaica	Inglese	
Giappone	Giapponese	Inglese
Giordania	Arabo	Inglese
Kazakistan	Kazako, russo	Inglese
Kenya	Swahili, inglese	
Kiribati	Inglese	
Corea (Repubblica di Corea)	Coreano	Inglese
Kosovo (ai sensi della risoluzione ONU 1244/99)	Albanese, serbo	Inglese
Kuwait	Arabo	Inglese
Kirghizistan	Russo	Inglese
Laos	Lao	Francese
Libano	Arabo, francese	
Lesotho	Sesotho, inglese	
Liberia	Inglese	
Libia	Arabo	Italiano, inglese
Liechtenstein	Tedesco	Francese
Macedonia (FYROM)	Macedone	Inglese
Madagascar	Francese, malgascio	
Malawi	Inglese, chichewa, nyanja	
Malaysia	Malese	Inglese
Maldive	Inglese	
Mali	Francese	
Mauritania	Arabo, francese	
Maurizio	Inglese	
Messico	Spagnolo	Inglese
Moldova	Romeno, russo	Inglese
Monaco	Francese	
Mongolia	Mongolo khalkha	Inglese
Montenegro	Montenegrino	Inglese
Marocco	Francese, arabo	
Mozambico	Portoghese	Inglese

Paese	Lingua ufficiale	Altre lingue (UE) usate nelle comunicazioni internazionali
Myanmar	Birmano	Inglese
Namibia	Inglese	
Nauru	Naoero	Inglese
Nepal	Nepalese	Inglese
Nuova Zelanda (e territori associati)	Inglese	
Nicaragua	Spagnolo	Inglese
Niger	Francese	
Nigeria	Inglese	
Norvegia (e dipendenze)	Norvegese	Inglese
Oman	Arabo	Inglese
Pakistan	Urdu, inglese	
Territorio palestinese occupato	Arabo	Inglese
Panama	Spagnolo	Inglese
Papua Nuova Guinea	Inglese	
Paraguay	Spagnolo	Inglese
Perù	Spagnolo	Inglese
Filippine	Tagalog (filippino), inglese	
Qatar	Arabo	Inglese
Federazione russa	Russo	Inglese
Ruanda	Kinyarwanda, francese,	
Saint Christopher e Nevis	Inglese	
Santa Lucia	Inglese	
Saint Vincent e Grenadine	Inglese	
San Marino	Italiano	Francese, inglese
São Tomé e Príncipe	Portoghese	Francese
Arabia Saudita	Arabo	Inglese
Senegal	Francese	
Serbia	Serbo	Inglese
Seychelles	Inglese, francese	
Sierra Leone	Inglese	
Singapore	Cinese mandarino, malese, tamil, inglese	
Isole Salomone	Inglese	
Somalia	Somalo	Inglese
Sud Africa	Afrikaans, inglese	

Paese	Lingua ufficiale	Altre lingue (UE) usate nelle comunicazioni internazionali
Sri Lanka	Singalese	Inglese
Sudan	Arabo	Inglese
Suriname	Nederlandese	Inglese
Swaziland	Swati, inglese	
Svizzera	Francese, tedesco, italiano	Francese
Siria	Arabo	Inglese
Tagikistan	Russo	Inglese
Thailandia	Thailandese	Inglese
Togo	Francese	
Tonga	Inglese	
Trinidad e Tobago	Inglese	
Tunisia	Arabo	Francese
Turchia	Turco	Inglese
Turkmenistan	Russo	Inglese
Tuvalu	Inglese	
Uganda	Inglese	
Ucraina	Ucraino, russo	Inglese
Emirati arabi uniti	Arabo	Inglese
Repubblica unita di Tanzania	Swahili, inglese	
Stati Uniti d'America (e territori esterni)	Inglese	
Uruguay	Spagnolo	Inglese
Uzbekistan	Uzbeco	Inglese
Vanuatu	Inglese, francese	
Città del Vaticano	Italiano, latino	
Venezuela	Spagnolo	Inglese
Vietnam	Vietnamita	Francese
Samoa occidentali	Samoano, inglese	
Yemen	Arabo	Inglese
Zambia	Inglese	
Zimbabwe	Inglese	

ALLEGATO 7

Elenco delle autorità nazionali designate per il regolamento (CE) n. 689/2008 (dati al 30 giugno 2010. Per informazioni più aggiornate, consultare EDEXIM e i siti web PIC)

AUSTRIA

AND: Signora H. SCHROTT
Indirizzo: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, UMWELT und Wasserwirtschaft
Abteilung V2
Stubenbastei 5
1010 Vienna
Austria
Tel/fax: +431 515222327/+431 515227334
E-mail/sito web: Helga.SCHROTT@lebensministerium.at

BELGIO

AND: Signor F. DENAUW
Indirizzo: Inspecteur de l'environnement
SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement
Place Victor Horta 40 boîte 10
B-1060 BRUXELLES
Tel/fax: +322 5249592/+322 5249603
E-mail/sito web: frederic.denauw@health.fgov.be

BULGARIA

AND: Signora Parvoleta LULEVA
Indirizzo: State Expert,
Ministry of Environment and Water
67, William Gladstone Str.
1000, Sofia, Bulgaria
Fax: +359 2 940 6021/980 3317
E-mail/sito web: pluleva@moew.government.bg

CIPRO

AND: Signor Leandros NICOLAIDES
Indirizzo: Dr Tasoula KYPRIANIDOU-LEONTIDOU
Director, Department of Labour Inspection
12, Apelli str,
Nicosia 1493, CIPRO
Tel/fax: +357 22 405623/+357 22 663788
E-mail/sito web: director@dli.mlsi.gov.cy, tkyprianidou@dli.mlsi.gov.cy,
www.mlsi.gov.cy/dli

REPUBBLICA CECA

AND: Signora Michaela Vytopilová
Address: Ministry of the Environment
Department of Environmental Risks
Vršovická 65
10010 Praha 10
Tel/fax: (+420) 267 122 026
Email/web-site: michaela.vytopilova@mzp.cz

DANIMARCA

AND: Signor L. FOCK
Indirizzo: Danish Environmental Protection Agency (Miljøstyrelsen)
Strandgade 29,
DK - 1401 COPENHAGEN K
Tel/fax: + 45 7254 4285/+ 45 3332 2228
E-mail/sito web: www.mst.dk; lafoc@mst.dk; kemikalier@mst.dk

ESTONIA

AND: Signora E. VESKIMAE
Indirizzo: Department of Chemical Safety
Health Board
Gonsiori 29,
10147 Tallinn, Estonia
Tel/fax: +372 626 9388/ +372 626 9395
E-mail/sito web: www.terviseamet.ee; enda.veskimae@terviseamet.ee

FINLANDIA

AND: Finnish Environment Institute
Indirizzo: Centre for Sustainable Consumption and Production / Contaminants,
Mechelininkatu 34a, P.O. Box 140
FIN 00251 Helsinki
Tel/fax: +358 9 5490 2490
E-mail/sito web: pic@ymparisto.fi

FRANCIA

AND: Signor Charles VALLET
Indirizzo: Directeur, Ministère du développement durable MEEDDM
Direction Générale de la Prévention des Risques
Service de la Prévention des Nuisances et de la Qualité de l'Environnement
Bureau des Substances et Préparations Chimiques
F - 92055La Défense cedex.
Tel/fax: +33 1 40 81 87 17/ +33 1 40 81 20 72
E-mail/sito web: Pic-import-export@developpement-durable.gouv.fr

GERMANIA

AND: Signora Andrea ENGELHARDT (prodotti chimici industriali)
Indirizzo: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
Bundesstelle Chemikalien / Zulassung Biozide
Friedrich-Henkel-Weg 1 - 25
D - 44149 Dortmund
Tel/Fax: +49 231 9071 2514/2679
E-mail/sito web: chemg@baua.bund.de

AND: Signora Mirijam SENG (pesticidi)
Indirizzo: Federal Office for Consumer Protection and Food Safety
Division Plant Protection Products
Messeweg 11-12
DE-38104 BRAUNSCHWEIG
Tel/fax: +49 531299 3614/+49 531299 3005
E-mail/sito web: Mirijam.seng@bvl.bund.de

GRECIA

AND: Signora Elli APERGI (prodotti chimici industriali)
Indirizzo: Ministry of Economy and Finance
Directorate General
General Chemical State Laboratory
Division of Environment
16, An. Tsocha Street, GR - 11521 ATENE
Tel/fax: + 30 210 6479408/+ 30 210 6466917/6465123
E-mail/sito web: gxk-environment@ath.forthnet.gr

AND: Signor Dionysios VLACHOS (pesticidi)
Indirizzo: Ministry of Agriculture
General Directorate of Plant Product Protection
Department of Pesticides
3-5 Ippocratous Street
GR - 10164 ATENE
Tel/fax: +302102124563/3617103
E-mail/sito web: syg032@minagric.gr

UNGHERIA

AND: Dr. Imre BORDÁS (prodotti chimici industriali)
Indirizzo: M.D.Ph.D Director General
National Institute of Chemical Safety
Nagyvarad tér 2.
P.O. Box 839/4
Budapest H-1437
Ungheria
Tel/fax: +3614761195/+3614761227
E-mail/sito web: bordas.imre@okbi.antsz.hu

AND: The Director (pesticidi)
Indirizzo: Central Agricultural Office
Directorate of Plant Protection and Soil Conservation
Budaörsi út 141-145
Budapest H-1118
Tel/fax: +36 1 309 1040 /1074
E-mail/sito web: TothneLippai.Edit@nti.ontsz.hu; Petho.Agnes@nti.ontsz.hu

IRLANDA

AND: Signor Dermot SHERIDAN (pesticidi)
Indirizzo: Head of Service
Department of Agriculture, Fisheries and Food
Pesticide Control Service
Backweston Campus
Young's Cross
Celbridge Co. Kildare
Tel/fax: +353 1 615 7616/+353 1 615 7575
E-mail/sito web: dermot.sheridan@agriculture.gov.ie

AND: Dr Sharon McGUINNESS (prodotti chimici industriali)
Indirizzo: Assistant Chief Executive
Health and Safety Authority
Chemicals, Policy and Services
3rd Floor, Hebron House
Hebron Road
Kilkenny
Ireland
Tel/fax: +353 56 770 5917/+353 56 778 6199
E-mail/sito web: export_import@hsa.ie;
www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Chemicals/Export_Import/

ITALIA

AND: Dott. Pietro PISTOLESE
Indirizzo: Ministero della Salute
DG prevenzione sanitaria
Via Giorgio Ribotta, 5,
IT - 00144 ROMA
Tel/fax: +390659943439/+334.6687914/+39 06.59943554/+39 06.59943227
E-mail/sito web: p.pistolese@sanita.it

LETTONIA

AND: Signor Arnis LUDBORZS
Indirizzo: The Latvian Environment, Geology and Meteorology Agency
165, Maskava St
Riga LV-1019
Tel/fax: +371 67032028/ +371 7145154
E-mail/sito web: arnis.ludborzs@lvgmc.lv

LITUANIA

AND: Signora M. TERIOSINA
Indirizzo: Head of Chemical Substances Division
Chemical Substances Division
Ministry of Environment
A. Jakšto 4/9, LT-2600 Vilnius
Tel/fax: +370 5 266 35 01/+370 5 266 35 02
E-mail/sito web: m.teriosina@am.lt

AND: Signor Vytautas DANILEVIČIUS
Indirizzo: Chief Specialist of Chemical Substances Division, Environment Status Assessment Department
Environmental Protection Agency
A. Juozapavičiaus str. 9,
LT-09311 Vilnius
Tel/fax: +370 5 212 60 99 /+370 5 266 28 00
E-mail/sito web: v.danilevicius@aaa.am.lt

LUSSEMBURGO

AND: Signor Paul Rasqué
Indirizzo: Ministère du Développement durable et des Infrastructures
Département de l'environnement
18, Montée de la Pétrusse,
L - 2918 LUSSEMBURGO
E-mail/sito web: paul.rasque@mev.etat.lu

MALTA

AND: Signor J. FENECH
Indirizzo: Pharmacist
Agricultural Services and Rural Development
Agricultural Research and Development Centre
Marsa CMR 02
Tel/fax: +356 259 04 156/+356 25904 120
E-mail/sito web: Javier.fenech@gov.mt

PAESI BASSI

AND: Signor W. J. KEMMEREN
Indirizzo: Ministry for Infrastructure and the Environment
Environmental Safety and Risk Management Directorate
Rijnstraat 8, IPC 645
Postbus 30945
NL - 2500GX DEN HAAG
Tel/fax: +31 70 3392407/+31 70 3391286
E-mail/sito web: willemjan.kemmeren@minvrom.nl

POLONIA

AND: Signora M. BALICKA
Indirizzo: Senior specialist in Risk Assessment Department
Bureau for Chemical Substances and Preparations
Dowborczykow Street, 30/34
90-019 Lodz
Tel/fax: 48/42 2538 413 (400)/48 42 2538 444
E-mail/sito web: magdalena.balicka@chemikalia.gov.pl

PORTOGALLO

AND: Signor Rui M. F. SIMÕES
Indirizzo: Agencia Portuguesa do Ambiente
Rua da Murgueira 9/9 A
Bairro do Zambujal
Apartado 7585 Alfragide
PT - 2720 865 Amadora
Tel/fax: +351 214728234 /4728231
E-mail/sito web: rui.simoes@apambiente.pt; www.apambiente.pt

ROMANIA

AND: Signora M. OLTEANU
Indirizzo: Ministry of Environment and Forests
Directorate of Waste and Dangerous Substances
Blvd Libertatii 12, Sector 5
RO-040129, BUCAREST
Tel/fax: +40 21 317 4070
E-mail/sito web: maria.olteanu@mmediu.ro

SLOVACCHIA

AND: Signora Jana TALÁBOVÁ
Indirizzo: State Counselor
Department of Sensitive Goods Trading Management
Ministry of Economy of the Slovak Republic
Mierová Str.19
BRATISLAVA
Tel/fax: +421 2 4854 2164/ +421 2 4342 3915
E-mail/sito web: talabova@economy.gov.sk

SLOVENIA

AND: Signora K. KRAJNC
Indirizzo: Ministry of Health
National Chemicals Bureau
Ajdovscina 4
SI-1000 LUBIANA
Tel/fax: +386 1 4786054/+386 1 4786266
E-mail/sito web: Karmen.krajnc@gov.si

SPAGNA

AND: Signor Manuel. CARBO
Indirizzo: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
Plaza San Juan de la Cruz, S/N
ES - 28071 MADRID
Tel/fax: +34 91 453 5401 / +34 91 534 0582
E-mail/sito web: mcarbo@mma.es

SVEZIA

AND: Signora Maria Delvin, Signor Bo Nyström
Indirizzo: The Swedish Chemicals Agency (KemI)
Esplanaden 3A
P.O. Box 2
Sundbyberg S-17213
Tel/fax: +46 8 519 41100/+46 8 735 7698
E-mail/sito web: kemi@kemi.se

REGNO UNITO

AND: Signor Christopher MAWDSLEY
Indirizzo: PIC UK Designated National Authority,
Chemicals Regulation Division,
Health & Safety Executive,
2.3 Redgrave Court,
Merton Road, Bootle, Merseyside,
L20 7HS,
UK.
Tel/fax: + 44 151 951 4104/ + 44 151 951 4889
E-mail/sito web: UKDNA@hse.gsi.gov.uk

COMMISSIONE**Questioni politiche e legali:**

Commissione europea
Indirizzo: Direzione generale dell'Ambiente
BU-9, 6/164, 1049 Bruxelles, Belgio
Persona da contattare: Juergen Helbig
Tel/fax: +32.2.298.85.21/+32.2.2967617
E-mail/sito web: Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Questioni tecniche:

Commissione europea
Indirizzo: Systems Toxicology (ST)
Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP)
via E. Fermi, 21020 Ispra (Va), Italy
Persona da contattare: Ole Nørager
Tel/fax: +39.0332.78.96.94/+39.0332.78.99.63
E-mail/sito web: Ole.Norager@ec.europa.eu

Commissione europea:
Indirizzo: Chemicals Assessment and Testing (CAT)
Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP)
via E. Fermi, 21020 Ispra (Va), Italy
Persona da contattare: Raluca Pica
Tel/fax: +39.0332.98.13.79/+39.0332.78.62.20
E-mail/sito web: Raluca.Pica@ec.europa.eu

Commissione europea:
Indirizzo: Chemicals Assessment and Testing (CAT)
Istituto per la salute e la protezione dei consumatori (IHCP)
via E. Fermi, 21020 Ispra (Va), Italy
Persona da contattare: Alexandre Zenie'
Tel/fax: +39.0332.78.52.85/+39.0332.78.60.12
E-mail/sito web: Alexandre.Zenie@ec.europa.eu

ALLEGATO 8

Elenco dei paesi ocse per i quali può essere applicato l'esonero dall'obbligo di consenso esplicito

Stato membro	Indirizzo della AND
AUSTRALIA	<p>AND per i prodotti chimici industriali (C) Assistant Secretary Australian Commonwealth Government Department of the Environment and Heritage Environment Protection Branch GPO Box 787, Canberra ACT 2601, Australia Signor Barry Reville Tel: +61 2 6274 1622; Fax: +61 2 6274 1164; e-mail: Barry.reville@deh.gov.au</p> <p>AND per i pesticidi (P) Manager of Technical and International Policy, Product Integrity, Animal and Plant Health Australian Government Department of Agriculture, Fisheries and Forestry GPO Box 858, Canberra, ACT 2601, Australia Dr. Angelo Valois Tel: +61 2 6272 5566; Fax: +61 2 6272 5697; e-mail: Angelo.Valois@daff.gov.au</p>
CANADA	<p>AND per i prodotti chimici industriali (C) Director Chemicals Sector Division Environmental Protection Service Environment Canada 12th Floor, Place Vincent Massey, 351 St. Joseph Boulevard Gatineau, Quebec K1A 0H3 Tel: +1 819 953 60 65 Fax: +1 819 994 00 07 cds-sdc@ec.gc.ca</p> <p>AND per i pesticidi (P) Signora Trish MacQuarrie Director Alternative Strategies and Regulatory Affairs Health Canada Pest Management Regulatory Agency 2720 Riverside Drive, Ottawa Ontario K1A 0K9 Tel: +1 613 736 3661 Fax: +1 613 736 3659 Persona da contattare: Hang_Tang@hc-sc.gc.ca Trish_MacQuarrie@hc-sc.gc.ca</p>
ISLANDA	—
GIAPPONE	<p>AND per i prodotti chimici industriali (C) Director Global Environment Division, International cooperation Bureau Ministry of Foreign Affairs 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku Tokyo 100-8919, Giappone All'attenzione del signor Yasuhiro Hamura Tel: +81 3 5501 8245 Fax: +81 3 5501 8244 yasuhiro.hamura@mofa.go.jp; seiichi.urauchi@mofa.go.jp</p>

Stato membro	Indirizzo della AND
COREA, REPUBBLICA DI	<p>AND per i prodotti chimici industriali (C) Director Hazardous Chemicals Management Division Ministry of Environment Government Complex Gwacheon 1, Joonang-dong, Gwacheon-si Gyeonggi-do, 427 729 All'attenzione del signor Kim Young Hoon Tel: + 82 2 2110 7964 Fax: + 82 2 507 2457 Deputy Director: Signor Ja-Woong Koo koolove1@me.go.kr hoonky@me.go.kr</p> <p>AND per i prodotti chimici industriali e i pesticidi (CP) Director Environment Cooperation Division Ministry of Foreign Affairs and Trade 95-1 Doryeom-dong Jongno-gu Seul Tel: +82 2 2100 7743 Fax: +82 2 2100 7991 environment@mofat.go.kr</p> <p>AND per i pesticidi (P) Director Ago-Industry Resources Division Rural Development Administration 250 Seodun-Dong, Gwonseon-Gu Suwon 441-707 Repubblica di Corea All'attenzione del signor Geon Jae Im Tel: +8231 299 2590 Fax: +8231 299 2607 gunjin@rda.go.kr</p>
MESSICO	<p>AND per i prodotti chimici industriali e i pesticidi (CP) Gerente de Asuntos Internacionales en Agentes Quimicos Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Secretaria de Salud Monterrey No. 33, 1^{er}. piso. Colonia Roma Delegación Cuauhtémoc México, D. F. C.P. 06700 All'attenzione di: Lic. Marcela Madrazo Tel: + 52 55 5514 8591 Fax: + 52 55 5208 2974 Persona da contattare: Sra. Patricia Pineda ppineda@salud.gob.mx mmadrazo@salud.gob.mx</p> <p>AND per i prodotti chimici industriali e i pesticidi (CP) Director General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Av. Revolución 1425, Col. Tlacopac San Ángel Delegación Álvaro Obregón México, D.F. C.P. 01040 All'attenzione di: M. Alfonso Flores Ramírez Tel: +52 55 5624 3377 Fax: +52 55 5662 3110 alfonso.flores@semarnat.gob.mx</p>

Stato membro	Indirizzo della AND
	<p>AND per i prodotti chimici industriali e i pesticidi (CP) Comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgos Secretaría de Salud Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) Monterrey 33, 9° piso Col. Roma Del. Cuauhtémoc México, D.F. C.P. 06700 All'attenzione di: M.en C. Rocío Alatorre Eden-Wynter Tel: +52 55 5514 8572 Fax: +52 55 5514 8557 rocioal@salud.gob.mx</p>
<p>NUOVA ZELANDA</p>	<p>AND per i prodotti chimici industriali e i pesticidi (CP) Manager, Hazardous Substances and New Organisms Ministry for the Environment PO Box 10362 Wellington New Zealand All'attenzione del signor Neil Cooper Tel: + 64 4 439 7613 Fax: + 64 4 439 7703 neil.cooper@mfe.govt.nz</p>
<p>NORVEGIA</p>	<p>AND per i prodotti chimici industriali Section for Risk Evaluation of Chemicals Norwegian Climate & Pollution Control Agency P.O. Box 8100 Dep Oslo N-0032 All'attenzione della signora Christina Charlotte Tolfsen Tel: +47 22 57 3588 Fax: +47 22 67 6706 christina.charlotte.tolfsen@klif.no</p> <p>AND per i pesticidi National Registration Section Norwegian Food Safety Authority Felles Postmottak, Postboks 383 Brumunddal 2381 All'attenzione della signora Marit Randall, Senior Executive Officer Tel: +47 64 94 4363 Fax: +47 64 94 4410 Marit.Randall@mattilsynet.no</p>
<p>SVIZZERA</p>	<p>AND per i prodotti chimici industriali e i pesticidi (CP) Head of Division Division Substances, Soil, Biotechnology Federal Office for the Environment FOEN Berna 3003 All'attenzione del signor Georg Karlaganis Tel: +41 31 322 69 55 Fax: +41 31 324 79 78 georg.karlaganis@bafu.admin.ch Bettina.hitzfeld@bafu.admin.ch</p>

Stato membro	Indirizzo della AND
TURCHIA	<p>AND per i prodotti chimici industriali e i pesticidi (CP) Head of Section General Directorate of Environmental Management & Chemicals Management Department Ministry of Environment and Forest Eskisehir yolu 8 km. Ankara All'attenzione della signora Mufide Demirural Tel: +90 312 287 9963 / 5008 Fax: +90 312 287 3827 / 207 6446 mdemirural@yahoo.com</p> <p>AND per i pesticidi (P) The Director Poison Research (Toxicology) Dept. Refik Saydam Hygiene Institute Cemal Gursel Cad. No. 18 Sihhiye Ankara 06100 Tel: +90 312 433 70 01 Fax: +90 312 433 70 00</p> <p>AND per i pesticidi (P) Deputy General Director General Directorate of Protection and Control Ministry of Agriculture and Rural Affairs General Directorate of Protection and Control Akay Cad. No. 3, Bankanliklar Ankara 06100 All'attenzione di: H. Huseyin Polat Tel: +90 312 418 1468 Fax: +90 312 418 6318 kkgm@kkgm.gov.tr</p>
STATI UNITI D'AMERICA	<p>AND per i prodotti chimici industriali e i pesticidi (CP) The Assistant Administrator Prevention, Pesticides and Toxic Substances Environmental Protection Agency, 7101M Ariel Rios Building 1200 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C 20460 Tel: +1 202 564 2902 Fax: +1 202 564 0512 usdna.pic@epa.gov</p>